

SAVERIO MERLINO

*Belfio 27-1-1915*

**POLITICA**

E

**MAGISTRATURA**

---

PIERO GOBETTI

EDITORE - TORINO

M C M X X V

# PIERO GOBETTI - EDITORE

TORINO - Via XX Settembre, 60

---

## QUADERNI DELLA RIVOLUZIONE LIBERALE

Raccolgono gli scritti fondamentali della nostra cultura politica.

### PRIMA SERIE

1. M. MISSIROLI: *Il colpo di Stato* . . . . L. 5,—
- 2-3. V. NITTI: *L'opera di Nitti* . . . . » 12,—
4. A. CAPPA: *Vilfredo Pareto* . . . . » 5,—
5. S. MILL: *La libertà*, prefaz. di Luigi Einaudi . . » 8,—
- 6-7. L. STURZO: *Pensiero antifascista* . . . . » 10,—
8. A. POGGI: *Socialismo e cultura* . . . . » 8,—
9. O. ZUCCARINI: *Lo Stato repubblicano* . . . . » 9,—
10. G. GANGALE: *La rivoluzione protestante* . . . » 7,—

### NOVITÀ

- GIOVANNI AMENDOLA: *Una battaglia liberale* . . . L. 11,—

FONDO ALDO VENTURINI

SAVERIO MERLINO

DOMINI

ex libris  
GIOVANNI SPALLANZANI

" Quando tu metti  
insieme la scienza,  
ricordati di metter  
di sotto a ciascuna  
proposizione li suoi  
giovamenti, a ciò  
che tale scienza  
non sia inutile .."

TIMOR

NULLINI

SAPIENTIAR

c 2046  
IN 4310  
VENTU  
4

POLITICA

E

MAGISTRATURA

DAL 1860 AD OGGI IN ITALIA

*Io parlo per ver dire  
Non per odio d'altrui, nè per disprezzo.*



PIERO GOBETTI  
EDITORE - TORINO  
M C M X X V

---

PROPRIETÀ LETTERARIA

---

---

Unione Tipografica Valsesiana - Varallo Sesia (Novara)

## INTRODUZIONE

*(Ricordi personali)*

Mio padre era magistrato borbonico... (Non è questo il principio di un'autobiografia — il lettore non si spaventi. Le autobiografie sono permesse a due categorie di persone — grandi uomini e grandi delinquenti. I primi le scrivono per dimostrare come essi sono molto simili agli altri mortali, e mangiano, bevono, dormono e vestono panni; gli altri per dimostrare a un di presso la stessa cosa — in senso inverso. Io non appartengo nè all'una nè all'altra categoria e in questo breve accenno ad un fatto mio personale ho ben altro scopo, come si vedrà).

Mio padre dunque, era magistrato borbonico. Lo dico senza ombra di vergogna anzi con un certo orgoglio. La Magistratura borbonica era dotta, imparziale ed onesta.

Quanto ad indipendenza bisogna distinguere: nelle cause politiche, il Governo faceva quello che voleva, e quando tutto mancava, istituiva Corti speciali per sbarazzarsi de' suoi nemici. (Non mancano però esempi di magistrati anche di quelle Corti, che si rifiutarono a « far da carnefici ». Vedi l'opera del Colletta).

Nelle materie civili, i magistrati napoletani erano prototipi di onestà e d'imparzialità, giudicavano con coscienza e con singolare sapienza. Io ricordo ancora gli avanzi della magistratura borbonica nella Corte d'Appello e nella Corte di Cassazione di Napoli — i Winspeare, i Njutta, i Mirabelli e tanti altri: erano rispettatissimi, e le loro sentenze si possono ancora consultare come piccoli capolavori di sapienza giuridica...

Mio padre dunque era magistrato sotto i Borboni, e nel 1860 aveva il grado di Giudice di gran Corte Criminale, che corrispondeva a quello attuale di Consigliere di Corte d'Appello, con lo stipendio, vistoso a quei tempi, di centocinque ducati (circa 450 lire) al mese. Venuto il Governo Italiano, alcuni magistrati borbonici vennero destituiti, con Decreti di Garibaldi « *in omaggio alla pubblica opinione* »: mio padre fu tra' conservati. Era di residenza a Potenza.

Ricordo ancora (avevo allora 4 anni) di Potenza tre cose: 1°) la pulizia notturna alle case per mancanza assoluta di fognature; 2°) i frequenti allarmi per temute irruzioni de' briganti, che in quel tempo e in quella regione erano numerosissimi, bene equipaggiati e capitanati; 3°) la febbre quartana che mi prese e obbligò mio padre a noleggiare una vettura e condurmi in fretta e furia a Napoli.

Stando dunque a Potenza e prestando servizio a quella Gran Corte Criminale, cominciarono sotto il nuovo Governo le prime disavventure della carriera giudiziaria di mio padre.

Era stato emanato un decreto di amnistia per tutti i rei politici. Nondimeno bande di briganti catturati

od arresisi sotto l'impressione di essere stati graziati, venivano portate al giudizio della Gran Corte Criminale. Mio padre, pare che nel dare il suo voto in una di queste cause (non era allora ancora entrato in funzione il giury) opinasse per l'applicazione ad essi del perdono, ritenendoli, com'erano di fatti (ricordo p. es. le bande capitanate dal famoso generale spagnuolo Manes, venuto dalla Spagna per continuare una *guerrilla* nelle campagne abruzzesi e napoletane in favore del Borbone contro il « re usurpatore ») rei politici. Il presidente della Corte (del resto un ottimo magistrato settentrionale mandato a presiedere la gran Corte Criminale di Potenza) opinò diversamente. Come procedessero le cose io non so: certo è che mio padre fu mandato via da Potenza, ad installare, come ora si diceva, i tribunali nuovamente istituiti nelle località più remote e nelle regioni più impervie, fra gli altri, a quanto ricordo, quello d'Iserrifia, dove però appena arrivato, non avendo trovato alloggio (forse per l'ostilità della popolazione al nuovo Governo) « fece voltar la testa a' cavalli », com'egli soleva dire raccontando questo episodio della sua vita, e se ne tornò con la sua famigliola a Napoli, piantando in asso la missione e chi gliela aveva affidata.

Dopo queste e altre simili disavventure, e prima che scadesse il biennio o triennio, dopo il quale i magistrati del vecchio regime riacquistavano l'inamovibilità, mio padre fu retrocesso a... giudice di tribunale, conservandoglisi lo stipendio che era quello di un consigliere di Corte d'Appello. Ricordo questo particolare, che è caratteristico: fra gli addebiti mossi a

mio padre (e si può vedere nel suo incartamento al Ministero di Grazia e Giustizia) vi fu quello che egli era solito viaggiare in terza classe. A quel tempo i magistrati vivevano una vita modesta, specialmente quelli che avevano famiglia e non avevano ereditato un vistoso patrimonio, e si contentavano di poco, lavorando molto e coscienziosamente.

Viaggiare in terza classe parve a' nuovi reggitori d'Italia quasi un'azione indecorosa, degradante; e mio padre dovette sottostare alla retrocessione che gli venne inflitta, per futili motivi apparentemente, in realtà perchè egli mal celava la sua affezione al vecchio regime.

Non solo fu retrocesso a giudice, ma fu scaraventato in lontani tribunali e separato dalla sua famiglia (noi tre figliuoli dovemmo rimanere a Napoli per gli studii, e con noi rimase la cara e buona madre nostra), andò ramingo, fino a che Enrico Pessina Ministro, amico di famiglia, lo richiamò a Napoli, ma per poco, perchè il successore (credo il Pironti) un arrabbiato nemico de' Borboni, lo traslocò, senza alcuna ragione da Napoli a Cassino. Mio padre finì per chiedere il collocamento a riposo, che gli fu concesso.

Conservo ancora l'impressione di queste dolorose vicende familiari — della lunga separazione fra noi e nostro padre — de' colloqui con Ministri, Segretarii Generali e Primi Presidenti di Corte d'Appello, dai quali mia madre, con noi appresso, si recava a supplicare il ritorno a Napoli di suo marito.

Non esito ad affermare che la prima impressione sull'ingiustizia dei Governi io l'ebbi da questa iniqua persecuzione fatta a mio padre.

Si aggiunse il seguente altro episodio, che anch'esso è rimasto fortemente impresso nella mia memoria. Già grandicello e laureatomi (ero ancor giovanissimo) io cominciai a professare idee come oggi si dice sovversive, e mi iscrissi all'Associazione Internazionale de' Lavoratori. Fui arrestato più volte per misure di P. S. (veniva a Napoli nientemeno che sua Maestà (Dio guardi) ed era giusto che mi mettessero sotto chiave). Più tardi fui arrestato e processato per complicità con Passanante — accusa che poi sfumò. Pubblicai un giornale « Il movimento sociale », che veniva sequestrato coscienziosamente numero per numero, benchè contenesse articoli che oggi farebbero sorridere per la loro innocuità; fra gli altri la Costituzione della Nuova Icaria, che occupava un numero intero, fu anch'essa sequestrata.

Così la mia fama di terribile cospiratore fu presto fatta presso la polizia e la magistratura di Napoli e un giorno — ecco dove volevo arrivare — che mio padre andò, come al solito, a raccomandarsi al Procuratore Generale Borgnini per il trasloco da non so dove a Napoli, il Borgnini colse l'occasione per fargli una forte lavata di capo: come mai egli che era un funzionario dello Stato, che prendeva la paga dal Governo, ecc. ecc. non sentiva il dovere o non era capace di mettere a posto un ragazzaccio (che ero io), levargli certi grilli dalla testa, anzi lo teneva in casa e lo ammetteva perfino alla sua mensa!

Io avevo accompagnato mio padre, e mi ero trattenuto nell'anticamera dell'ufficio del Procuratore Generale e udii tutto.

Il mio primo pensiero fu d'irrompere nell'ufficio e caricare di male parole chi se la prendeva con mio padre per le *mie* opinioni politiche, e pretendeva che mio padre mi avesse cacciato di casa per far cosa grata a' superiori e al Governo.

Mi frenai pensando al male che avrei potuto cagionare a mio padre; il quale uscì subito tutto mortificato, ma non mi disse nulla e continuò a mostrarsi affettuoso con me come per il passato. (Devo dire che sebbene mio padre fosse realmente borbonico e assolutista — e io fossi quello scavezzacollo internazionalista di cui qualche volta anche i giornali parlavano, mai mio padre mi mosse il menomo rimprovero per le mie idee politiche, che io qualche volta difendevo contro i suoi argomenti nella breve ora del pasto familiare; anzi ho il vago sospetto che egli — che era unito a me nell'avversione al Governo — godesse segretamente quando si accorgeva da qualche notarella di cronaca che io cominciavo ad essere qualcuno).

Tutto ciò — io so bene — non interessa il lettore. Ma io ricordo le vicende della carriera di magistrato di mio padre unicamente come un esordio alla trattazione del tema, che mi son proposto di svolgere, sulla indipendenza della Magistratura.

Ho avuto anche un fratello a nome Pasquale, magistrato. E' morto pochi anni fa. Procuratore Generale della Corte d'Appello degli Abruzzi, dopo aver percorso tutti i gradini della gerarchia: uditore, sostituto Procuratore del Re, Procuratore del Re, sostituto Procuratore Generale di Corte d'Appello, Con-

sigliere di Corte d'Appello, Consigliere di Cassazione e da ultimo Procuratore Generale di Corte d'Appello. Eravamo quasi coetanei (egli aveva meno di due anni più di me) e ci volevamo un gran bene. Un mio figlio, Libero, fu per parecchi anni, durante il mio esilio volontario (ma necessario, per sfuggire all'espiazione di una pena, che poi dovetti espiare, essendo stato arrestato qualche mese prima che si prescrivesse) fu ospitato per anni ed educato da lui. Era rigido nell'adempimento del suo dovere, ma (onore a lui!) incapace di transigere con la sua coscienza. Era un po' tenuto d'occhio nella sua qualità di « mio fratello ». Occupando il posto di Procuratore del Re a Bari, non volle applicare la legge sul domicilio coatto (che considerava veramente i soli delinquenti abituali comuni, ma che poi si era estesa anche a' politici) agl'internazionalisti e sovversivi locali, che gli venivano denunciati dalla polizia.

Nell'occasione poi di una elezione politica, avendo un Pretore della sua circoscrizione tenuto presso di sè una riunione di capi elettori favorevoli al candidato governativo, egli montò su tutte le furie, e diresse una Nota infocata al Ministro di Grazia e Giustizia lamentandosi di questa inframmettenza di un Magistrato nella politica, e chiese ed ottenne il trasloco del Pretore. Ma egli si era fatto un nemico nel Prefetto locale, il Colmayer, e fu ben presto traslocato egli stesso e mandato, non più come Capo Ufficio, ma come sostituto Procuratore Generale, alla Corte d'Appello di Catania — e da quella a Perugia.

Dove gli capitò un altro piccolo guaio.

Fu arrestato un maestro comunale che aveva fatto un po' di propaganda socialista in una Caserma di soldati. Tratto a giudizio, sorse la questione se la Caserma fosse luogo pubblico o privato. Mio fratello, nella sua requisitoria alla Corte d'Appello sostenne che, essendo la porta della Caserma chiusa, il luogo dove il maestro aveva tenuta la sua piccola concione, doveva ritenersi come luogo privato, e concluse per la inesistenza di reato.

Apriti cielo! Il Ministro di Grazia e Giustizia lo chiamò *ad audiendum verbum* e gli chiese conto della sua requisitoria. Egli si trincerò dietro la inviolabilità della sua coscienza. Non osarono toccarlo: ma egli stesso dovette chiedere di essere esonerato dall'ufficio del P. M. e passato nel campo più tranquillo della Magistratura giudicante. Fu accontentato, e nominato consigliere alla Corte di Appello di Roma, poi promosso alla Corte di Cassazione, donde venuto il suo turno per un'ulteriore promozione fu messo a capo della Procura Generale di Aquila, dove il clima e un breve ma intenso lavoro, pur troppo, lo uccisero.

Ho raccontato tutte queste cose per se stesse quasi insignificanti per dare un esempio pratico di ciò che è l'indipendenza della Magistratura.


Sì, un magistrato molto coscienzioso, e che tenga pronte le sue lettere di dimissioni e non abbia eccessive preoccupazioni circa la possibilità di dar da vivere alla sua famiglia, può conservare e far valere, in casi singoli, la sua indipendenza; almeno lo poteva per il passato, perchè oggi non mi maraviglierebbe di vedere il Consiglio de' Ministri, colpire con un de-

creto di esonero per scarso rendimento o altro equivalente anche un Presidente di Corte di Cassazione, che si rendesse invisibile al Governo. Un decreto recente del 3 maggio 1923 consente « la dispensa dal servizio del magistrato che abbia perduto il prestigio e l'autorità necessari per adempiere convenientemente le funzioni di magistrato »!

Ma altro è godere pacificamente durante tutta la carriera la propria indipendenza; altro è doverla conquistare e difendere giorno per giorno a prezzo de' più gravi sacrifici e con rischio continuo di perdere l'impiego.

L'indipendenza della Magistratura tanto vantata da coloro che vogliono adulare i magistrati per accattarsene la protezione, è una menzogna convenzionale che conviene sfatare perchè serve a farci chiudere gli occhi e a distoglierci dall'avvisare a' mezzi per conquistare alla Magistratura la vera indipendenza.

Ecco perchè io ho voluto esporre gli esempi di due Magistrati, che non sono più, ma di cui ho conosciuto il « retroscena » della carriera. Se ognuno fra' magistrati viventi raccontasse il caso o i casi suoi, la indipendenza della Magistratura dal Governo apparirebbe, quale è, un'atroce ironia.



## I.

### L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

Il ricordo delle vicende della carriera giudiziaria di mio padre e quella di mio fratello mi conduce difilato ad affrontare il tema di quest'opuscolo: *Politica e Magistratura*.

Ci duole doverlo dire: la Magistratura italiana non è indipendente; e quelli che pretendono che si dica che è tale, sono precisamente quelli che le tengono il piede sul collo e la costringono a subire le loro oscene volontà. Essa obbedisce un po' per necessità (non trovando in sè la forza di resistere) un po' per convinzione; perchè crede di appartenere al Governo, di esserne una diramazione. E non sogna neppure di dovere, di poter essere un potere a sè, a cui spetti di impedire e reprimere gli arbitrii e le illegalità che si commettono dagli altri poteri dello Stato.

La remissività della nostra Magistratura verso il potere Esecutivo, di cui ha sempre cavillando giustificati i soprusi, le violazioni delle pubbliche libertà e gli strappi violenti alla Costituzione, come vedremo nei capitoli seguenti, è forse la causa vera e maggiore della decadenza progressiva del liberalismo e della

democrazia, che i nostri avi s'illusero di aver instaurato definitivamente sulle rovine de' Governi despotici di esecrata memoria. Perchè la giustizia non consiste soltanto nella tutela de' diritti privati, nella meticolosa delimitazione del *mio* e del *tuo*, nella difesa del privato cittadino contro il ladruncolo e l'accoltellatore, ma ben più ancora nella difesa assidua e coraggiosa delle pubbliche libertà e dei diritti imprescrittibili della nazione contro le spesso ricorrenti usurpazioni del Potere Esecutivo.

Tale difesa in Italia non è stata mai nemmeno tentata dalla Magistratura, la quale ha invece sempre sanzionato le prevaricazioni del Potere politico teorizzandole, cioè elevandole a principii. Confessiamo la amara verità senza ambagi e senza inutili infingimenti.

Intendiamo beninteso parlare della Magistratura come Corpo.

Presi uno per uno i magistrati non dimanderebbero di meglio che di essere lasciati indipendenti e liberi di compiere il proprio dovere, tutto il proprio dovere e niente altro che quello, anche nelle più difficili circostanze.

Ma la Magistratura non è, nè può essere indipendente, e la giustizia non è uguale per tutti, ma la sua bilancia pende sensibilmente, anzi trabocca dalla parte del Governo e della fazione dominante.

Magistrati veramente dignitosi e indipendenti ci sono, ma vivono per così dire al margine dell'organizzazione giudiziaria, sono relegati ne' posti inferiori e laterali, dove non possono fare nè bene nè male; al centro e a capo della gerarchia, sono (salvo raris-

sime eccezioni) uomini scelti con criterii prevalentemente politici e talvolta perfino partigiani.

Chè, se la Magistratura fosse stata realmente indipendente e avesse saputo e potuto compiere il proprio dovere, in questi ultimi due o tre anni non sarebbe stata possibile quella lunga sequela di delitti che cominciando dalle odiose imposizioni di non portare un dato distintivo, di non leggere un dato giornale ecc. sono arrivate fino al sequestro di persona, al bando, alla devastazione, e alla brutale soppressione di avversarii politici col risultato ormai manifesto di annullare tutte le pubbliche libertà e di rendere impossibile il funzionamento dello stesso regime costituzionale.

Qui il dilemma è stringente e inesorabile: o la Magistratura possedeva il potere e i mezzi necessari per reprimere tali delitti che demoliscono la base giuridica e morale del consorzio civile, e allora essa ha mancato in modo scandaloso al suo compito; o non li possedeva, ed allora non è vero (come si è affermato recentemente) che i nostri ordinamenti siano tali « da garantire a tutti i cittadini i proprî diritti contro chiunque » (1).

Dalle sentenze con cui la Magistratura — l'alta Magistratura — sanzionò dopo il 1874 gli stati di assedio e le feroci condanne dei tribunali-giberna, fino a' recenti pronunziati in materia di decreti-legge pure sanzionati dal Supremo Collegio giudiziario, salvo qual-

---

(1) Parole del Senatore Antonio Scialoja, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in un telegramma al Ministro Oviglio.

che insignificante restrizione tentata in qualche sentenza e poi subito ritirata — la Magistratura non ha mai fatto altro in Italia che interpretare fedelmente (talvolta prevenendoli) il pensiero e la volontà del Governo del tempo — salvo a mutar registro, cioè a cambiar giurisprudenza, quando mutava l'umore de' governanti.

Così fu reato un tempo cantar l'*Inno dei lavoratori*, poi non più. Il grido di « *Abbasso la borghesia, viva il socialismo* » fu punito per un certo tempo, non come grido sedizioso, ma come eccitamento all'odio di classe: in un secondo tempo fu non solo tollerato ma quasi applaudito, ora è di nuovo sospetto. Fu un certo tempo punito lo sciopero *ingiustificato*: poi quello che era un delitto diventò un diritto. Le leghe operaie furono processate per attentato alla libertà del lavoro, per essere poi riconosciute dal Governo e dalla Magistratura, e colmate di lodi e di doni. Le associazioni socialiste furono colpite ora con l'art. 248, ora col 251 C. P.

Vi fu un periodo intermedio in cui questi processi, ossia queste persecuzioni ebbero tregua, per essere poi riprese con più ferocia di prima.

Oggi, imperante il fascismo, la Magistratura non procede contro coloro che nelle adunate e nella stampa o dal banco del Governo, incitano ad assassinare i loro avversari politici, e a mutare violentemente gli ordinamenti dello Stato, mentre poi costringe in carcere a Bari, a Palermo ed in altri luoghi, da mesi e mesi (incredibile ma vero!) persone non d'altro colpevoli che di aver ricevuto al loro indirizzo per posta

un giornale stampato all'estero! O l'indipendenza della Magistratura è una menzogna convenzionale; o le leggi in Italia son fatte per opprimere i galantuomini e per proteggere e difendere i birbanti... o l'una ~~e~~ l'altra cosa insieme.

L'asservimento della Magistratura al Governo è evidente nei processi di stampa che la Magistratura promuove, sospende e riprende secondo le richieste della polizia e gli ordini che vengono dall'alto.

Per mesi p. es. si lascia libera *Umanità Nova* di pubblicare quello che vuole: il Procuratore del Re legge regolarmente numero per numero e non trova a ridire. Un bel giorno giunge l'ordine di processare, anzi di sopprimere il giornale. Si fa una calata negli uffizi di redazione e nella tipografia, si perquisisce, si mette tutto a soqquadro, si arrestano redattori, gerente, amministratori, tipografi, corrispondenti, si fa un fagotto della corrispondenza, de' registri, di liste di sottoscrizione ecc., si portano via perfino i denari che si trovano in cassa col pretesto che costituiscono corpi di reato.

A cosa fatta, compiuta cioè la soppressione del giornale, s'inizia il processo.

Riunendo insieme brani di articoli, e mettendoli in rapporto con la fede politica degli accusati, si arriva subito alla cospirazione per il sovvertimento delle istituzioni, — o quanto meno all'associazione a delinquere: sono reati permanenti; quindi gli arresti si considerano avvenuti in flagranza e sono mantenuti, negandosi la libertà provvisoria — si istruisce a getto continuo e con comodo, per mesi e mesi. Gli arre-

stati languono nelle prigioni, il giornale tace, i quattrini sono passati nelle mani dell'autorità, il Giudice Istruttore e il Procuratore del Re non hanno fretta e il processo giace ne' loro scaffali.

I detenuti e le loro famiglie strepitano, gli avvocati protestano, ma nessuno si commuove. Finalmente il gran processo passa alla Sezione d'accusa, che anche essa procede coi calzari di piombo.

Passano altri mesi e la Sezione d'accusa non trova il tempo di esaminare il processo. I detenuti ricorrono, *ultima ratio*, allo sciopero della fame.

Finalmente di fronte al pericolo di un fattaccio (specialmente se fra detenuti, scioperanti v'è un uomo che gode qualche popolarità) il Governo s'induce a dare alla Magistratura il permesso di farla finita.

La Sezione di accusa sgonfia il processo e manda gli imputati al dibattimento dove riesce loro talvolta di essere assolti dopo di aver sofferto ingiustamente anni di carcere preventivo.

Non v'è chi non scorga in tutto questo accanto all'arbitrio del Governo la connivenza della Magistratura, od almeno la sua acquiescenza. Della quale ritroveremo prove convincenti ne' seguenti capitoli esaminando la giurisprudenza dei tribunali nelle materie che hanno speciale attinenza alla politica.

## II.

### ERESIE GIURIDICHE E COSTITUZIONALI

- a) l'ammonizione e il domicilio coatto;
- b) associazione di malfattori e associazione a delinquere.

a) *Ammonizione e domicilio coatto:*

Procedendo difatti a questo esame, cominciamo dall'ammonizione e dal domicilio coatto introdotti di soppiatto nella nostra legislazione in violazione del principio fondamentale di giustizia per cui nessuna persona può essere punita o assoggettata a restrizioni nella sua libertà per semplice sospetto — per presunta capacità o sia pure proclività a delinquere.

Non è qui il luogo di intrattenerci circa l'illegalità e inconstituzionalità di questi provvedimenti polizieschi e le gravi iniquità cui mettono capo. L'ammonizione per oziosità è in molti casi un'ironia atroce: s'ingiunge ad un disoccupato di procacciarsi ad ogni costo

lavoro, in un breve termine; e se non lo trova, lo si dichiara contravventore e lo si manda in carcere o al domicilio coatto. Gli si proibisce di avvicinare, anche per pochi momenti e per un incontro fortuito in istrada un qualunque suo compagno di sventura, e se lo si sorprende a scambiare un saluto con un ammonito o vigilato, non gli vale addurre che egli ignorava che l'altro fosse ammonito o vigilato; lo si dichiara contravventore, e si aprono per lui le porte del carcere. Gli si vieta pure di mettere il piede fuori di casa dopo il calare del sole, e lo si tormenta con visite domiciliari, ripetute spesso più volte nella stessa notte, obbligandolo a levarsi da letto nel rigore dell'inverno, a solo scopo di seviziarlo. Ammonizione e domicilio coatto, sorveglianza speciale, processi per contravvenzione agli obblighi puramente formali fatti ad ammoniti e vigilati, quante vittime non hanno fatto! (1).

Un povero ammonito o vigilato che usciva di casa nelle ore proibite sia pure per recarsi a chiamare un medico o un prete al padre moribondo, veniva arrestato e condannato a più mesi di carcere. La vita di coloro che erano sottoposti a queste mi-

---

(1) Il Ghirelli, Sostituto Procuratore Generale alla Corte d'Appello di Napoli, calcolò che de' 14000 ammoniti della provincia di Napoli, 6000 erano stati sottoposti a questa menomazione della loro libertà senza verifica delle cause e senza istruzione preventiva; ma sulla semplice denuncia di un malvagio nemico accolta dai Sindaci e dalla Pubblica Sicurezza, aggiungendo con raccapriccio che di questi 6000 colpiti non esistevano neppure incartamenti.

sure di pubblica sicurezza trascorrevano di carcere in carcere, o dal carcere al domicilio coatto e viceversa. Tolta ogni possibilità di lavoro, e di vita in famiglia, all'individuo non rimaneva che o la delinquenza, o la fuga.

Ma anche all'estero l'ammonito rimaneva virtualmente tale. La Corte di Cassazione penale giunse a giudicare:

« E' da considerarsi in istato di permanente contravvenzione alla ammonizione colui che, ammonito, emigra all'estero senza darne notizia all'autorità di pubblica sicurezza; epperò egli non può invocare la prescrizione biennale a' termini dell'art. 108 della Legge sulla Pubblica Sicurezza (sent. 7-6-1894, Ric. Riccio). Avete capito? L'ammonizione è un marchio di infamia che si stampa sulla vostra fronte e vi rimane impresso per quanti anni volete. Se voi per sottrarvi alla ammonizione cercate rifugio all'estero e vi rimanete 10 o 20 anni, ricordatevi che quando rimetterete piede in Italia, sarete arrestato e condannato per contravvenzione all'ammonizione e non potrete invocare quella prescrizione che giova anche al parricida!

Ora questi procedimenti odiosi, l'ammonizione e il domicilio coatto, erano destinati per espressa dichiarazione di Ministri e deputati a difendere la società dalla delinquenza abituale di oziosi, vagabondi e recidivi; in prosieguo però vennero estesi a' socialisti, internazionalisti, anarchici e perfino ai repubblicani. Andrea Costa, p. es. fu ammonito, e proposto per il domicilio coatto, da cui lo salvò la sua elezione a depu-

tato: lo stesso avvenne più tardi all'on. Genunzio Bentini e a molti altri.

Giovani non d'altro colpevoli che di professare idee politiche invise al Governo furono arrestati e gittati in vere prigioni (come la fortezza di Montefilippi sopra Port'Ercole) o relegati su scogli, come a Tremiti e alla Pantelleria, e trattati come veri galeotti, mentre non avevano commesso nessun reato e non erano capaci di commetterne.

Nel 1895 ve n'erano ben 350 tra anarchici e socialisti soltanto a Port'Ercole, di cui 200 rinchiusi nella Rocca e gli altri nel forte di Montefilippi.

Chi dunque permise che l'ammonizione e il domicilio coatto, da' sospetti per reati comuni contro le persone e contro le proprietà venissero estesi nella loro applicazione ad una moltitudine di persone di cui il Governo voleva disfarsi in odio ai loro principii e alla loro propaganda tra le classi lavoratrici?

La Magistratura che avrebbe potuto e dovuto rilevare l'arbitrio del Governo e rifiutarsi ad infliggere condanne per le contravvenzioni denunziate dalla autorità di pubblica sicurezza, ma non osò farlo se non in casi eccezionalissimi, come quello di Ettore Gnocchetti, assolto dal Tribunale di Grosseto.

*b) Associazione di malfattori e associazione a delinquere.*

Da questa prima assimilazione de' socialisti e internazionalisti ai delinquenti comuni, alla giurisprudenza che proclamò i primi veri e propri malfattori, e le loro Associazioni (Circoli, Sezioni, Gruppi) associazioni

di malfattori punibili come bande di grassatori e di assassini, fu breve il passo.

Come si formasse questa giurisprudenza merita di essere ricordato.

La cosa cominciò sotto l'impero del Codice sardo del 1859 che agli art. 426 e segg. puniva con pene gravi le associazioni di malfattori (bande di briganti) con capi, armi, ecc., che avevano al loro attivo una lunga collana de' più gravi delitti effettivamente commessi.

La storia non registra il nome di quel giureconsulto o poliziotto, che ebbe per il primo la geniale idea di applicare quelle disposizioni di legge a quanti professavano principii che gli uomini di Governo avversavano, anche perchè non si erano presa la pena di approfondirli. Peccato! quel geniale inventore avrebbe meritato un monumento come giurista e come... salvatore della patria!

E qui anche appar chiaro il rapporto fra la politica reazionaria del Governo e... l'indipendenza della Magistratura.

Nel 1880 il Tribunale correzionale di Forlì respinse il primo tentativo che fece il Governo in questo senso, assolvendo un nucleo di socialisti dall'imputazione *di associazione di malfattori*: orbene quei giudici insieme al loro vice-presidente vennero puniti, ed andarono raminghi in lontane residenze e regioni a scontarvi il fallo di aver giudicato secondo coscienza (1).

---

(1) Il fatto è riferito dall'ANTINORI, *Studi Sociali*, pag. 337, Napoli 1886.

Nessuna meraviglia che i loro successori, giudicando poco dopo in un processo simile (Valbonesi e C.) condannassero.

Forte di questo e di qualche altro pronunziato, il Governo procede a far arrestare i più noti internazionalisti, tutti quelli di cui voleva disfarsi.

Nel 1883 venne la volta dello scrivente, di Malatesta ed altri, coinvolti in un processo che era stato iniziato a Roma col modesto titolo di provocazione a commettere reati pei fatti avvenuti a Roma il 18 marzo 1883, cioè: *la costituzione di un Circolo di studi sociali, l'inalberamento di una bandiera e l'affissione di innocui manifestini alle cantonate.*

Questo processo subì diverse trasformazioni strada facendo. Diventò prima un processo di cospirazione per cui si mise in moto tutta la polizia politica e giudiziaria della penisola arrestando lo scrivente a Napoli, Malatesta a Firenze, altri altrove e riunendoci tutti nelle Carceri Nuove di Roma in Via Giulia.

Come se questa prima inversione dell'accusa non bastasse a disvelare la troppo facile arrendevolezza della Magistratura giudicante verso il Potere Esecutivo — scrive lo stesso Antinori — quando giunse il momento di portare il processo alla pubblica discussione non potendosi sostenere più l'accusa di cospirazione nel modo come era stata escogitata (e volendosi sfuggire al giudizio de' giurati) si pensò a cambiarla in imputazione di associazione di malfattori; e per questo titolo noi fummo condannati, chi a quattro, chi a tre o a due anni di carcere con relativa vigilanza della Pubblica Sicurezza per un altro periodo di tempo.

Il Giudice N., che funzionava da Presidente, per questa nostra condanna e per l'altra inflitta ingiustamente al povero Prof. Sbarbaro su querela del Prof. Pierantoni, venne promosso a presidente del Tribunale senza altro titolo che quello di aver saputo contentare il Governo. Così almeno afferma l'Antinori a pag. 340 dell'opera citata.

Il P. M. in questo processo fu rappresentato dall'attuale Senatore D. B., allora sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Roma, il quale doveva farsi perdonare dal Governo una certa sua requisitoria contro i carabinieri, che avevano posto abusivamente le manette al Prof. Pallaveri: il D. B. (riferisce sempre l'Antinori) dovette acconciarsi a sostenere l'accusa di associazione di malfattori contro Malatesta e C. « per trovar modo di potersi riabilitare agli occhi del Governo, che pensatamente lo prescelse in questa occasione ».

Il D. B. riconobbe, bontà sua, nella sua requisitoria che noi, presi uno per uno, eravamo gente onesta: ciò nondimeno chiese la nostra condanna perchè uniti insieme formavamo un'associazione di malfattori: sottigliezza giuridica che non entrava nella mente incolta di uno de' nostri coimputati, l'operaio Trabalza che pose al Tribunale il dilemma: se siamo onesti non possiamo essere malfattori; se siamo malfattori, non possiamo essere onesti!

Così fummo condannati non ostante le difese di un Pessina e di altri valenti uomini; e manco a dirlo, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione furono

del parere del Tribunale, e respinsero uno dopo l'altro i nostri gravami.

E sa il lettore con quali argomenti? Con questi due specialmente che si possono ancor oggi ammirare nella decisione della Corte di Cassazione:

1° che professandoci rivoluzionarii, noi venivamo ad ammettere di voler commettere reati contro le persone e le proprietà, perchè non si fa una rivoluzione senza che qualcuno rimanga ucciso e che si distrugga o danneggi qualche proprietà;

2° che fra noi vi erano operai, fabbri, muratori, falegnami ecc. che mancando di ogni coltura non si poteva ammettere che professassero idee politiche.

Ah! I dodici pescatori della Galilea che raccolsero la dottrina di Cristo e la divulgarono nel mondo erano forse professori di diritto o di filosofia?

Con questi meschini argomenti (per non usare più aspra parola), noi fummo condannati e costretti ad espiare lunghi anni di carcere o andar raminghi per anni ed anni per estranei paesi.

Questo avveniva, ripetiamo, sotto l'impero degli art. 426 e segg. del Codice Penale sardo, cioè fino al 1889.

Nella compilazione del nuovo Codice Penale si discusse a lungo intorno all'associazione di malfattori e alla definizione da dare a questo reato per comprendervi od escluderne gli associati per reati politici, e si finì col separare l'associazione rivolta a commettere reati comuni (art. 248) da quella per propaganda politica, per quanto sovversiva (art. 251).

L'associazione contemplata da quest'ultimo articolo era stata definita dallo Zanardelli nel suo progetto di Codice (art. 242) « associazione a scopo sedizioso »: il Marcora, ed il Majno e altri deputati giuristi, erano insorti contro questa figura di reato, che s'introduceva subdolamente nel nuovo Codice, dichiarando che repugnava loro di accomunare l'associazione a scopo sia pure delittuoso, (delitto è ogni infrazione della legge) ma politico con l'associazione di malfattori.

Rilevò il Marcora come la disposizione di tale articolo 242 del progetto, divenuto poi il 251 del Codice in vigore, potesse facilmente assumere un carattere tendenzioso e volgere a colpire associazioni politiche d'ogni fatta; aggiunse che la figura di reato ivi contemplata è un'arma a doppio taglio, perchè un giorno potrà essere ritenuto associazione per delinquere quella che oggi non è considerata come tale, ecc. Per queste ragioni il Marcora ottenne la soppressione dell'art. 242 del progetto Zanardelli, che però fu poi ripristinato alla chetichella e divenne l'art. 251 del Codice vigente.

Ma questo è certo che nessuno mai, durante la discussione di tanti progetti del nuovo Codice Penale pensò che l'attuale articolo 251 potesse intendere ad altro fine che a quello di colpire le associazioni d'indole politica le quali uscissero da' limiti garantiti dall'art. 32 dello Statuto, diventando pericolose per la pubblica tranquillità (1).

---

(1) Vedi l'elaborata nota del *Foro Penale*, vol. 1<sup>o</sup>, parte 2<sup>a</sup> pag. 304 e segg. alla sentenza del Tribunale di Roma 24 marzo

Orbene dopo l'attuazione del nuovo Codice la Magistratura ha continuato e continua ad applicare alle associazioni politiche o meglio agli anarchici e socialisti associati o non associati, l'art. 248 (Cass. 21 ottobre 1891, ric. Contadini ed altri; id. 11 gennaio 1894, ric. Cubbioli ed altri) e solo in rari casi è ricorsa alla più mite sanzione dell'art. 251. La parola della legge è contorta: lo spirito di essa è falsato, per colpire anarchici, socialisti ed anche repubblicani.

Così la Magistratura applicò la legge 13 luglio 1894 (che vietò le associazioni e le riunioni dirette a sovvertire *per vie di fatto* gli ordinamenti sociali) a Turati ed altri, pur dichiarando che il partito socialista italiano non si proponeva come scopo diretto l'apologia di reati, nè l'incitamento alla disobbedienza delle leggi e all'odio fra le classi sociali (sentenza Tribunale Milano, 31 dicembre 1894). La Corte di Cassazione dichiarò che non fosse necessario che le vie di fatto, di cui in detta legge, fossero *intese ad uno scopo attuale o prossimo* (16 marzo 1895, ricorsi Ferrero e Filippetti) e che la legge colpiva tutte le associazioni o riunioni aventi l'oggetto indicato, si chiamino esse anarchiche o socialiste o repubblicane! (ivi e nella sentenza 2 maggio 1895, ric. Pardi ed altri). La Corte di Appello di Modena (7 febbraio 1895) ritenne applicabili gli art. 247 e 251 C. P. alle associazioni so-

---

1892, causa Cipriani ed altri. Questa sentenza parve liberale, perchè escluse l'applicabilità dell'art. 248, ritenendo quella dell'art. 251; e perciò la Corte di Appello la revocò applicando invece l'art. 248.

cialiste che avessero aderito al programma del partito dei lavoratori italiani ed accettato lo statuto deliberato nel Congresso di Reggio Emilia del settembre 1893, aggiungendo (si consideri bene) che « non serve a scagionare da tale imputazione il fatto accertato che nessun pericolo effettivo sia derivato alla tranquillità pubblica dall'opera dell'associazione, *bastando a far ritenere tale pericolo come sussistente la deposizione emessa nel pubblico dibattimento dagli ufficiali preposti al servizio di pubblica sicurezza di aver temuto che qualche pericolo potesse nascere! E non ostando la testimonianza contraria de' capi delle pubbliche amministrazioni civili locali.*

Le circostanze — soggiunse la Corte di Cassazione — che la Società de' lavoratori di Milano potè vivere, far propaganda e prosperare; e che a' congressisti di Reggio Emilia fu concesso di adunarsi e svolgere pubblicamente il loro programma non valgono ad escludere il dolo dell'associazione politica incriminata (16 marzo 1895, P. M. contro Masini). Nessuna via di scampo dunque, neanche quella della mancanza di dolo, che pure spesso s'invoca, ne' processi penali comuni, all'odiato socialista, che fa parte di una società di lavoratori!

### III.

#### LA MAGISTRATURA E LA CLASSE OPERAIA

Quale sia stato l'atteggiamento della Magistratura verso la classe operaia si desume dalla giurisprudenza citata circa il dritto di associazione e di coalizione e circa gli scioperi (1).

Giova completare il quadro accennando anche alla giurisprudenza prevalsa in tema di boicottaggio. Anche qui ciò che più offende è la disparità di trattamento, il sistema dei due pesi e delle due misure: il boicottaggio dei padroni contro gli operai è un dritto, quello degli operai contro i padroni è un delitto. Non che ciò sia stato proclamato esplicitamente in nessuna sentenza; ma il fatto è che mentre non v'è esempi che si sia proceduto penalmente contro i primi, la Ma-

---

(1) Merita di essere registrata la novissima massima proclamata dalla Corte di Cassazione: « L'adesione volontaria ad uno sciopero ferroviario non occorre risulti da specifiche e singole manifestazioni formali di volontà; potendo la prova del *previo concerto*, agli effetti del reato di cui all'art. 187 c. p., risultare dal semplice fatto dell'appartenenza degli agenti ferroviarii al Sindacato, che diede l'ordine di sciopero ». (Sentenza 26 maggio 1924, 2<sup>a</sup> Sezione penale).

gistratura non ha esitato a condannare i secondi, ogni qualvolta questi e le loro Leghe hanno tentato di difendersi contro la concorrenza de' *crumiri*, boicottando gli opifizzi o aziende dove quelli lavoravano o i commercianti che fornivano loro i viveri.

La Magistratura ebbe soltanto uno scrupolo, se al boicottaggio (degli operai contro i padroni) fosse da applicare la sanzione dell'art. 154 Cod. Pen. (violenza privata) o quella non meno grave degli art. 165 e 166 (attentato alla libertà del lavoro, dell'industria e del commercio).

Qui giace Arnold White, colpito dalla nemesi; morì di emottisi, non di ematemesi.

Fu data la preferenza agli art. 165 e 166 che sottopongono alla pena della detenzione sino a venti mesi, con aumento fino a tre anni pei capi e promotori, coloro che *con violenza o minaccia* restringono la libertà dell'industria e del commercio, o cagionano o fanno perdurare uno sciopero per imporre un aumento o diminuzione de' salarii o un mutamento de' patti convenuti.

*Con violenza o minaccia*: che significa ciò?

Con atti lesivi dell'altrui integrità o con la minaccia di un danno grave ed ingiusto (art. 156 C. P.) alle persone o ai beni (p. es. minaccia d'incendiare, di uccidere il bestiame, ecc.). Minacciare semplicemente di non lavorare, di non comperare, di non vendere, non costituisce la minaccia contemplata ne' citati articoli, perchè è semplicemente l'esercizio di un diritto.

Ma qui la Corte di Cassazione è intervenuta, col pretesto d'interpretare la legge, e ha proclamata la

punibilità della *violenza morale*! Nelle sentenze 3 dicembre 1908 (Pres. ed est. Lucchini, Ric. Franceschini ed altri - Foro It. 1908, II, 371) e 12 novembre 1908 (Camporeale - Foro It. 1908, II, 505) il Supremo Collegio ha dichiarato:

1° Che in difetto d'una definizione legale, spetta all'interprete fissare i caratteri della violenza e della minaccia (il quale interprete è poi lo stesso magistrato giudicante).

2° Che minaccia vuol dire violenza morale che si esercita *col fare intendere altrui* mercè parole o atti, che si piglierà o vendetta o castigo, o altrimenti *gli si recherà danno* (giusto od ingiusto?).

3° Che nel caso del boicottaggio operaio la minaccia sta nel fatto stesso della folla che s'impone col numero, dimostrandosi pronta all'azione (quale?) e in quello degli adepti della Lega o federazione che infliggono o minacciano il boicottaggio.

4° Che il diritto nel singolo di prestare o meno l'opera propria e di somministrare o meno i prodotti della propria industria è fuori discussione.

« Ma quando — sentenza la Corte di Cassazione — dal singolo si passa alla collettività, ciò che è lecito e onesto nell'uno può ben diventare illecito e disonesto nei più..., se ne rimanga offeso l'altrui diritto e ne derivi un disordine sociale; nè sia serio parlare di libertà individuale, industriale e commerciale, di libertà d'associazione, d'organizzazione e via dicendo, che tutti voglion rispettate e onorate, ma non allorchè si faccian servire, profanandone il nome, ad arma di coercizione e d'intimidazione, parodiando e falsando

l'altissimo principio della fratellanza umana per convertirlo in fittizie e incoerenti solidarietà di classe, in aspro contrasto coi veri cardini della solidarietà sociale e dell'organismo civile».

La Corte di Cassazione si eleva nel suo ragionamento alle vette della fratellanza umana, per poi escludere e condannare negli operai la solidarietà di classe e precludere ad essi la via ad ogni azione collettiva per la difesa dei proprii interessi!

Ripetiamo: ciò che più repugna in questa materia è la diversità di trattamento di operai e di padroni — quando gli uni e gli altri adoperano gli stessi metodi di lotta, le stesse armi — per lo stesso fine, di far valere ciascuna parte i proprii interessi.

Tanto gli operai quanto i padroni per prepararsi alla lotta contro l'altra classe, cominciano dall'unirsi in leghe o sindacati di classe, considerando come nemici quelli della loro classe che si tengono in disparte.

Nasce tra gli associati il sentimento e il dovere della solidarietà, il quale si viene sviluppando nei periodi di lotta.

Poichè la vittoria dipende principalmente dalla compattezza degli eserciti, bisogna convincere i recalcitranti e impedire le defezioni.

Ora a questo fine si possono usare mezzi diversi che vanno dalla violenza vera e propria (che costituisce reato) alla persuasione: tra questa e quella vi sono termini medii, vi sono e si adoperano dall'una e dall'altra parte coazioni morali, economiche, sociali, ecc. perfettamente legali e lecite: le multe, il boicottaggio, da parte degli operai: le cambiali in bianco, le liste

di proscrizione da parte dei padroni, e da tutte e due le parti, la disistima, l'espulsione dall'associazione, ecc. Non è possibile ammettere che ciò che negli uni si consente, si condanni negli altri.

Se mai, considerato da quali umili principii è partita in Italia la classe operaia (le condizioni miserabili di operai e contadini nelle città e nelle campagne, specie nelle plaghe dove hanno persistito e persistono sistemi feudali, si trovano descritte in pagine incancellabili ne' volumi dell'*Inchiesta Agraria* diretta dal Iacini), la Magistratura avrebbe dovuto usare indulgenza agli operai.

Invece no! la teoria della *violenza morale*, derivata dal numero e dall'associazione e dalla *coazione economica* che si fa valere nel boicottaggio, è stata inventata proprio contro di essi.

Violenza morale! Come può questa formare oggetto di una sanzione penale se essa costituisce tanto nel bene quanto nel male, si può dire la quintessenza di tutti i nostri rapporti sociali? se tutti i giorni e in tutti i momenti della loro vita gli uomini premono gli uni sugli altri, e si può dire si coartano col consiglio, con l'approvazione o disapprovazione di dati atti, con gli stessi loro pregiudizii e in generale col costume, che esercita spesso una esosa tirannia sull'individuo, constringendolo ad una certa condotta, coartandolo a fare o non fare?

E' violenza morale quella a cui cedono non pochi di quelli che si battono in duello: è violenza morale l'ostracismo che punisce in certi ceti, le persone che contraggono matrimoni con persone di ceti inferiori

(*mèsalliances*); è perfino violenza morale quella del padre, che minaccia di diseredare in parte il figlio se contragga un dato matrimonio, il padrone che minaccia il licenziamento all'impiegato che professi una fede politica o religiosa diversa dalla sua ecc. ecc. Noi facciamo ordinariamente nella nostra vita della *violenza morale*, come M.<sup>r</sup> Jourdan parlando faceva della prosa — senz'accorgersene.

La teoria della violenza morale — come l'altra della complicità morale di cui parleremo appresso — basterebbe a mandarci tutti in galera, se fosse applicata a tutti e in tutta la sua portata!

#### IV.

### STATI D'ASSEDIO E TRIBUNALI MILITARI

« LO STATO HA DIRITTO DI GARENTIRSI CONTRO CERTI ATTACCHI, CHE LO METTONO IN IMMINENTE PERICOLO »  
(Cass. Roma - 19 marzo 1894, Gattini).

Queste parole di colore oscuro scritte in una decisione della Corte di Cassazione di Roma sono la negazione del diritto costituzionale.

Lo Stato qui vuol dire il Governo. Perchè nessuno dirà che se il popolo insorge contro il Governo, e se anche esso riesca a sostituire una forma di governo all'altra, (ad esempio la Repubblica alla Monarchia), lo Stato cessi di esistere. Lo Stato è il complesso degli organi amministrativi e politici, con cui si amministrano gli interessi generali e permanenti di una nazione. Questo complesso di organi resiste anche a' cambiamenti di Governo e di istituzioni politiche. Dire che lo Stato, e per esso il Governo, abbia diritto di garantirsi contro gli attacchi che lo mettono in pericolo, significa proclamare l'eternità del Governo e l'infallibilità di esso; significa negare il diritto del popolo a migliorare e perfezionare i suoi istituti po-

litici; significa fare dello Stato (che in fondo è un mezzo) fine a sè stesso; significa infine proclamare l'intangibilità di ogni Governo, il più tirannico, il più perverso. E significa anche dar di frego alla Costituzione vigente, che stabilisce limiti, modalità e condizioni all'azione del Governo, e non gli concede quella carta bianca che la Corte di Cassazione generosamente gli regala per i casi appunto, in cui è più necessario che esso si attenga rigorosamente alle prescrizioni dello Statuto e della legge. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione stabilisce le massime seguenti, di cui la semplice enunciazione dimostra la... enormità.

« *Quantunque la dichiarazione dello stato di guerra o di assedio di cui è menzione nell'art. 243 del Codice Penale per l'esercito presupponga l'invasione di truppe nemiche, pure il Governo del Re può per analogia, estendere tale disposizione a casi d'insurrezioni interne per una parte del territorio nazionale, quando ciò sia determinato dalla necessità della pubblica difesa.*

« L'esistenza di tale necessità non può sindacarsi dall'autorità giudiziaria ». *Ergo*, il Governo del Re può proclamare lo stato d'assedio sempre che vuole. « Proclamato lo stato d'assedio anche in tempo di pace per motivi di salute pubblica (o meglio di salute propria del Governo) l'autorità militare ha perciò stesso in virtù dell'art. 251 Cod. Pen. per l'esercito, la potestà di pubblicare bandi aventi forza di legge nella periferia dello Stato d'assedio.

« Circa il contenuto del bando, il comandante militare non ha altra norma che la necessità del momento e perciò non può dirsi che egli commetta ec-

cesso di potere e violi alcuna legge con l'estendere la giurisdizione del Tribunale di guerra anche a reati comuni ».

« In tale caso, la giurisdizione eccezionale stabilita dal bando si applica immediatamente ai reati della natura di quelli contemplati nel bando stesso, *ancorchè commessi anteriormente alla proclamazione dello stato d'assedio*, purchè abbiano dato causa a tale proclamazione e sieno immediatamente connessi con quelli che vi diedero causa ».

Quante sottigliezze in quest'ultima proposizione per coonestare una retroattività repugnante e iniqua e quanti spropositi di dritto costituzionale nelle proposizioni precedenti!

Una delle maggiori guarentigie costituzionali di uno Stato libero (1) è quella per la quale nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, che non si possano perciò creare Commissioni o Tribunali straordinari; si possono bensì dividere le diverse attribuzioni giudiziarie fra più magistrature: si può ad una magistratura ordinaria deferire l'applicazione delle leggi comuni applicabili alla generalità dei cittadini, e riservare ad una magistratura speciale l'applicazione di leggi speciali riguardanti classi speciali di persone e di rapporti; ma in questo caso per quest'ultime persone, e per i rapporti contemplati da quelle leggi speciali, quella magistratura è sempre il giudice naturale.

---

(1) Togliamo queste considerazioni dal *Foro Penale*, vol. 3<sup>o</sup>, parte 2<sup>a</sup>, pag. 184 e segg. nota.

Così l'accennata garanzia costituzionale non vieta che vi sieno Tribunali civili e penali, Tribunali di commercio, Tribunali militari ecc. ognuno con attribuzioni proprie; nè vieta che l'ordine delle suddette giurisdizioni possa con una nuova legge venire variato; vieta però *che possano istituirsi Tribunali straordinari o Commissioni straordinarie. Straordinari*, qui non equivale a *speciali*, nè è contrapposto di ciò che dicesi comunemente Tribunali ordinari; quest'ultimi diconsi tali di fronte agli speciali, ma gli uni e gli altri assumono la forma di giurisdizioni ordinarie ove si pongano al confronto con giurisdizioni eccezionali che venissero temporaneamente istituite per sottrarre un cittadino ai suoi giudici naturali, cioè per far sì che in confronto di esso l'applicazione di una legge che spetta ad una delle giurisdizioni stabili costituzionalmente esistenti, venga fatta in una data contingenza da una Commissione o da un Tribunale straordinario all'uopo e temporaneamente istituito. Queste Commissioni e questi Tribunali sotto vari nomi sono sorti nei regimi assoluti ed hanno lasciato la più esecrabile memoria nella storia; di queste larve di giustizia i potenti che ebbero in mano il governo si valsero per camuffarsi da giudici ed ottenere inique sentenze: Corradino di Svevia, Maria Stuarda, Luigi XVI, furono condannati da Tribunali straordinari; Mario Pagano fu pure condannato da una Giunta di Stato istituita appositamente dal Borbone, e che era in sostanza un Tribunale straordinario: simili iniquità furono pure commesse dalle Commissioni statarie dell'Austria e dai Tribunali di

Stato d'assedio istituiti da Napoleone III dopo il colpo di Stato.

La ragione d'altronde dimostra come tali Tribunali o sono chiamati ad applicare le leggi come esse devono essere applicate ed allora sono inutili, perocchè vi sono appositamente le giurisdizioni ordinarie, le quali offrono maggiori garanzie; o debbono applicarle in modo diverso da quello in cui l'avrebbero applicate le giurisdizioni ordinarie, ed allora sono iniqui. Nessuna eccezione poteva quindi farsi in proposito e nessuna infatti ne fece il nostro Statuto fondamentale, il quale all'art. 71 così dispone: « *Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie* ».

Non potranno — è chiaro. E dove la parola della legge è chiara, non è ammessa interpretazione di sorta, ed è poi specialmente vietata l'interpretazione estensiva in materia di diritto pubblico, e di eccezione al diritto comune.

Tutte queste cose son note a tutti i barbieri e tosatori dei Tribunali, e non può certo averle ignorate la Corte di Cassazione, ma questa deve aver applicato a sè stessa il motto: *Video bona, proboque; deteriora sequor*.

Concludendo, al nostro regime costituzionale repugna la facoltà nel Governo di sottrarre i cittadini ai loro giudici naturali, e di sottoporli a tribunali straordinari che vengono temporaneamente a surrogarsi al magistrato ordinario: questa facoltà al Governo, censurata dalla storia e dalla scienza è stata esplicitamente negata dal nostro Statuto e dalle leggi pro-

cedurali alle quali il Governo in forza dello stesso Statuto (art. 6) non può derogare. Tuttociò trovasi ammesso come cosa incontrovertita dagli scrittori di diritto pubblico fra i quali ci piace citare il Palma (*Corso di Diritto Costituzionale*, vol. 2, Sez. 2<sup>a</sup>, capo 8, pag. 598) che così si esprime:

« Lo Statuto a gran vigore vieta di nominare Tribunali e Commissioni straordinarie. Sotto il regime assoluto il Re aveva anche un diritto di avocazione...

« Così sorsero per esempio, a Napoli le famose Commissioni o Giunte di Stato; così le Commissioni statarie dell'Austria, ed i Tribunali militari dello Stato d'assedio. Noi non abbiamo bisogno di censurarli; si mancava al concetto della giustizia; tali così detti Tribunali erano istituiti appositamente per condannare, conforme alle viste di chi li istituiva ».

Di fronte a tali principii irrefutabili ed a disposizioni così tassative del nostro Statuto e delle nostre leggi procedurali, vediamo che cosa ha fatto in buona sostanza il Governo: nella Lunigiana ed in Sicilia, varie persone, moltissime persone se vuoi, non militari avevano commesso dei reati comuni, previsti dal Codice Penale; si trattava di oltraggi e resistenza ad agenti della forza pubblica, istigazione a delinquere ed eccitamento all'odio fra le classi sociali, associazione per delinquere, complotti contro la sicurezza interna dello Stato, ecc.

Nessuno potrà negare che il giudice naturale di tali delinquenti, vuoi per lo Statuto, vuoi per il Codice di Procedura Penale, fossero il Tribunale penale e la Corte di Assise, secondo le rispettive competenze.

Del pari è certo che gli imputati non sono stati giudicati nè dai Tribunali penali, nè dalle Corti di Assise, ma da un Tribunale militare di guerra, costituito appositamente: questa è la sostanza delle cose.

E basta appena enunciare il fatto perchè venga spontanea l'osservazione: o non è vero che la legge vieta in modo assoluto di sottrarre i cittadini ai loro giudici naturali o la costituzione di quei Tribunali di guerra per giudicare cittadini borghesi imputati di delitti di competenza de' magistrati ordinari, è contraria alla legge e come tale non vincola l'autorità giudiziaria.

Eppure l'autorevolissimo Consesso (è sempre l'autore della *Nota* che parla) ha riconosciuto che la costituzione di quei Tribunali non è contraria alla legge.

Il ragionamento della Cassazione in riassunto è il seguente: il Codice Penale per l'esercito permette che in tempo di guerra e nelle piazze dichiarate in stato di guerra, il comandante militare possa fare bandi aventi forza di legge in quella periferia: e siccome l'art. 251 del Codice suddetto, che concede la facoltà di pubblicare tali bandi, non contiene alcun limite circa la materia su cui può aggirarsi il bando, così con questo il comandante può prendere qualunque disposizione che egli ritenga opportuna, e quindi può ancora disporre col bando che la competenza del Tribunale militare in tempo di guerra si estenda a conoscere di reati diversi da quelli che il Codice per l'esercito riserva alla competenza del Tribunale speciale suddetto! Ora posto in evidenza questo, nulla impedisce al Governo di applicare per analogia le suddette disposizioni

relative allo stato di guerra, al caso di una insurrezione interna che al pari della vera guerra mette in pericolo l'esercizio della sovranità in una parte del territorio nazionale, ed al pari della vera guerra reclama misure straordinarie.

Le leggi non prevedono quest'ultimo caso, ma prevedono il primo, ed è noto che nei casi non preveduti da una precisa disposizione di legge, deve aversi riguardo a quanto le leggi dispongono in casi analoghi.

Ma di questo ragionamento non ci par difficile vedere il vizio: ed il vizio sta appunto nella premessa. Facoltà nel comandante di estendere con un bando la giurisdizione del Tribunale militare di guerra per delitti estranei a quelli che il Codice Penale per l'Esercito assegna a quella giurisdizione e *compresi* invece in quelli che il Codice di Procedura penale assegna alla giurisdizione comune dei Tribunali e delle Corti di Assise, equivale a facoltà nel comandante il sottrarre i cittadini ai loro giudici naturali, di violare lo Statuto del Regno, il Codice di Procedura Penale, e lo stesso Codice Penale per l'esercito; ed una legge che conferisse al comandante militare in tempo di guerra una tale potestà, derogherebbe a tutte le leggi sopra citate, lo Statuto compreso.

Ora ha veramente il comandante in tempo di guerra tale facoltà, ed havvi una legge derogativa di tutte le altre e dello Statuto stesso che tale facoltà gli conferisce? Vediamo: la legge che tutto questo permette, secondo la Cassazione, è lo stesso Codice Penale per l'esercito, e precisamente l'art. 251 di tale Codice. Anche prima di esaminare tale articolo, rileviamo che sa-

rebbe ben strano che una disposizione così importante modificativa di tutto il nostro diritto costituzionale e di tutta la compagine delle nostre leggi, dovesse trovare la sua sede quasi nascostamente in un oscuro articolo del Codice Penale per l'esercito. Ma ecco il testo dell'articolo.

Art. 251. — *Il generale comandante in capo, ovvero il comandante di un corpo d'esercito o di una fortezza assediata che non sia in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.*

Avvertasi che quest'articolo non si trova già nel libro secondo della parte seconda ove parlasi della procedura penale in tempo di guerra e dei reati sottoposti ai tribunali militari costituiti in quel tempo; nè in tale libro secondo si trova alcuna disposizione che vi faccia riferimento o che consenta l'estendersi o il restringersi della competenza dei Tribunali militari in tempo di guerra oltre i reati che ivi tassativamente sono assegnati a tale giurisdizione. Tale articolo 251 ha sede invece nella Parte Prima ove trattasi dei reati e delle pene sì in tempo di pace che in tempo di guerra, e precisamente nel capo 1° del libro 2° (*Disposizioni relative allo stato di guerra*), ove si designano le piazze e le fortezze da considerarsi in stato di guerra, e si comminano pene speciali per i reati aventi per scopo di impedire l'esecuzione degli ordini dati dal comandante per la sicurezza delle piazze e delle fortezze assiate o invase. Tale articolo inoltre non fa alcun lontano cenno al potere del comandante

capo di derogare alle giurisdizioni stabilite dalle leggi, e di sottrarre i cittadini ai loro giudici naturali, ma soltanto dà al comandante stesso il potere di pubblicare bandi militari, cioè in materia militare, aventi forza di legge.

E davvero non sappiamo comprendere come un principio che tanto interessa il nostro diritto pubblico possa leggersi o riconoscersi sottinteso nelle parole: *potranno pubblicare bandi militari aventi forza di legge*. Tutto ciò non esiteremmo a proclamare enorme, se ad usare tale parola non ci rendesse esitanti l'autorità del Supremo Collegio.

Anzitutto noi domandiamo: può egli ammettersi che in base alla facoltà di pubblicare bandi militari, il comandante in capo possa legiferare su qualunque materia anche estranea alle sue attribuzioni e diversamente regolata dalle leggi vigenti?

Chi oserebbe dire che tale comandante, in virtù dell'art. 251 del Cod. Pen. per l'esercito possa modificare la legge relativa alle cambiali o al fallimento, o alle successioni? che possa deferire ai tribunali militari anche le controversie civili, o un ramo di esse? Una simile affermazione apparirebbe assurda a chiunque; dunque è certo che dei limiti vi debbono essere circa la sfera d'azione entro cui esso comandante può aggirarsi nell'emanare le sue disposizioni da avere forza di legge. E la ragione più elementare basta a farci vedere che tali limiti sono dati dalla materia stessa, che è regolata dal codice penale per l'esercito, dallo spirito della detta legge, dal fine per cui il comandante esercita il suo comando, dalla esistenza final-

mente di disposizioni statutarie alle quali è dubbio se le stesse Camere legislative possano derogare. Ora il fine per cui il comandante esercita nei luoghi dichiarati in stato di guerra il suo comando, è quello di provvedere in qualsiasi modo al buon successo della guerra; questa è la materia entro cui deve svolgersi la sua sfera d'azione, questo è lo scopo che deve animare tutti i suoi provvedimenti; ed entro questo campo d'azione ed ispirato a questo scopo, egli può pubblicare i suoi bandi militari aventi forza di legge, dei quali verrebbe meno la ragione ove esso volesse con essi uscire dalla materia militare e fare sfoggio dei suoi talenti legislativi; e questo limite, oltre ad essere imposto da tutta la compagine della legge e dal buon senso, è poi racchiuso nelle stesse parole *bandi militari*; egli non può emettere altri bandi che non siano militari, che non abbiano cioè carattere e scopo militare: altrimenti bisognerebbe supporre che tale parola *militari* fosse un inutile pleonasma, ciò che non può ammettersi, specialmente in una legge compilata come è noto, con ponderato laconismo. Ora si comprende che in tale campo ed in tale scopo militare rientrano disposizioni ed obblighi speciali che il comandante possa imporre, sotto minaccia di una determinata pena ai cittadini che a tali sue disposizioni trasgredissero; ma non si comprende per quale fine l'egittimo il comandante potrà togliere ai tribunali ordinari la cognizione delle cause civili e penali che per legge appartengono alla loro giurisdizione e deferirle ai tribunali militari. Ed a studio abbiamo detto cause civili o penali, giacchè il principio è lo stesso: il sot-

trarre ai magistrati ordinari l'applicazione di una parte del Codice Penale comune, non è meno grave che sottrarre a loro l'applicazione di una parte del Codice Civile.

Tutto ciò non solo è intuitivamente estraneo al campo d'azione del comandante capo (il cui compito non è certo quello di amministrare la giustizia), ma non può avere alcuno scopo lecito.

Infatti l'applicazione del Codice Penale comune fatta dai giudici militari si può concepire che sia eguale; non può suporsi (a meno di non supporre che il comandante non si sia proposto alcuno scopo ed abbia violato la legge delle giurisdizioni per puro gusto di violarla) che sia migliore. Non si può supporre, giacchè tale supposizione sarebbe oltraggiosa per la magistratura e porterebbe alla conseguenza di mandare a spasso tutti i magistrati e sostituirli con ufficiali. Resta l'ultima ipotesi, che cioè il Codice Penale sia applicato peggio dagli ufficiali dell'esercito che dai giudici togati, e che appunto per ciò si siano sottratti i procedimenti alla giurisdizione ordinaria; e con ciò risalta tutto l'assurdo della teoria della Cassazione; colla quale si verrebbe a legittimare una competenza indegna dei nostri tempi e che richiama sopra di sè tutta la odiosità delle Giunte Borboniche e delle Commissioni austriache di nefasta memoria.

Nè gioverebbe il dire che lo scopo di questa deroga alla giurisdizione ordinaria stia nella maggiore sollecitudine procedurale, nella necessità che la sanzione penale colpisca prontamente gli autori di quei reati!

Imperocchè il punto grave, ciò che maggiormente offende il nostro sistema costituzionale è la nostra legge fondamentale, ciò di cui principalmente si fa questione, non sta già nell'aver il Commissario straordinario ordinato che per tali processi si segua una procedura più celere e diversa dalla ordinaria, ma sta nell'aver cambiato i giudici, togliendo quelli togati e ponendone al loro posto degli altri che non erano ai termini dello Statuto investiti di giurisdizione per quei reati. La disposizione che proibisce di sottrarre il cittadino ai suoi giudici naturali è distinta e ben più importante di quelle relative alle formalità di procedura da seguirsi; essa si riferisce alle persone che debbono dire il fatale sì, o il no, relativi alla condanna ed all'assoluzione e che debbono pronunziarsi sulla misura della pena: la semplice sostituzione di una procedura più spiccia potrebbe avere uno scopo, che in ogni caso varrebbe a legittimarla, quando essa non è permessa dalla legge; ma ciò che non può avere scopo giustificabile è il mandare dei giudici speciali a pronunziarsi su quella assoluzione o su quella condanna su cui solo hanno facoltà di pronunziarsi i giudici regolarmente istituiti in conformità dello Statuto.

Ma havvi un'altra considerazione non meno perentoria: il Codice Penale per l'esercito tanto ha voluto sottrarre ai bandi del comandante capo la materia giurisdizionale, che tale materia tratta in modo completo e particolareggiato nella parte seconda del Codice stesso, e agli articoli 540 e seguenti designa ed enumera i reati che per loro natura o per la persona che li commise sono di competenza dei tribunali mi-

litari in tempo di guerra e per nulla lascia sottintendere che ai reati ivi designati se ne possano aggiungere altri in forza dei bandi militari; ed è anche da avvertire che tali disposizioni contenute nei citati articoli 540 e segg. non invadono per nulla il campo regolato dall'ordinario Codice di procedura penale, contemplando unicamente reati non previsti nel Codice Penale comune, e ciò appunto in omaggio all'art. 71 dello Statuto ed al principio per cui niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Tale competenza o meglio giurisdizione del Tribunale di guerra ai sensi dei citati articoli, riguarda unicamente: a) i militari o addetti alle amministrazioni militari o che si trovino al servizio delle persone suddette, ed i prigionieri di guerra; b) gli imputati di tradimento, spionaggio, insubordinazione, arruolamento, nonchè reati preveduti dagli art. 249, 252 e 276 del Cod. Pen. per l'esercito; c) gl'imputati di complicità colle persone sopra menzionate quando si verificano le speciali circostanze previste all'art. 547.

Questi e non altri sono i casi i quali il Cod. Pen. militare vuole che sieno deferiti al Tribunale di guerra; e che tale enumerazione sia tassativa è intuitivo sia per la forma con cui essa è fatta, sia per l'eccezionalità della materia.

E' dunque addirittura insostenibile (scrive sempre il valoroso annotatore della storica sentenza della Corte di Cassazione) la proposizione che forma la base di tutto il ragionamento della Suprema Corte, che cioè si possa vedere nell'articolo 251 del Codice Penale per l'esercito una facoltà di sottrarre dei cittadini che

hanno commesso dei reati comuni, ai loro giudici naturali e deferirli per l'applicazione della legge comune a giudici militari. *E se tale facoltà non esiste neppure in tempo di guerra, cade di per sè la possibilità di estenderla per analogia in tempo di pace.*

E la stessa Cassazione sembra non troppo sicura nell'interpretazione dell'art. 251 sopra citato, perocchè sente il bisogno di invocare come norma di interpretazione le consuetudini. Pericoloso sistema questo: non vi è che una norma d'interpretazione della legge, e questa consiste nell'interpretare tale legge in conformità della lettera e dello spirito (art. 3 delle disp. prel. del Cod. Civ.). Nella specie la lettera e lo spirito dell'art. 251 tollerano l'interpretazione data dalla Cassazione? Noi crediamo di avere largamente dimostrato la negativa, ed allora non può discendersi al ricercare la consuetudine, la quale può valere a schiarimento solo nei casi dubbi; l'essersi sbagliato una volta nell'interpretare la legge non può cangiare la legge stessa. Nè maggior forza hanno le altre considerazioni della Suprema Corte, là dove si dice che chi si pone fuori della legge non può farsi forte della legge stessa contro lo Stato che si difese; perocchè lo Stato deve bensì difendersi dai delinquenti esercitando la repressione punitiva, ma deve ciò fare nel modo stabilito dalle leggi, perocchè i presunti autori dei delitti hanno diritto d'essere giudicati con tutte le garentie che le leggi loro accordano, e soprattutto hanno diritto di non essere distratti dai loro giudici naturali.

La Corte di Cassazione ha dimostrato grande valentia nell'aver voluto dare una costruzione giuridica a questa creazione di Tribunali straordinari: ma questa sentenza, se fa onore soprattutto all'ingegno ed all'abilità di quell'illustre che la estese e che anche nell'errore ha saputo mostrarsi giureconsulto, non resiste ad un sereno esame scientifico e non segna una bella pagina nella storia del nostro diritto pubblico.

Fin qui lo scrittore del «*Foro Penale*», e non abbiamo nulla da aggiungere a così perspicua dimostrazione.

La Corte di Cassazione contorse la legge in modo scandaloso e diede di frego allegramente alla Costituzione, sanzionando l'enorme arbitrio commesso dal Governo e dai comandanti militari delle due provincie sottoposte allo stato di assedio; per cui tanti cittadini furono sottratti a' loro giudici naturali, arrestati, processati e condannati, illegalmente ad anni di galera per parole, per scritti e per atti, che non suonavano piena e supina sottomissione e incondizionata acquiescenza alla politica del Governo.

Conseguentemente, la lode tributata dall'autore della *Nota* all'ingegno e all'abilità del redattore della sentenza, il quale seppe «anche nell'errore mostrarsi giureconsulto», sa di ironia. Il porre il proprio ingegno e la propria abilità a servizio di una causa ingiusta e di potenti... prepotenti, non solo non scusa nè attenua, ma aggrava l'offesa alla giustizia.

## V.

### LA GROSSA QUESTIONE DEI DECRETI-LEGGE

La questione che abbiamo trattata della costituzionalità degli stati di assedio e delle sentenze de' tribunali militari sbocca in un'altra più grossa questione, quella circa la costituzionalità de' decreti-legge.

Come tutti sanno, il Governo in Italia ha usurpata quella che è la funzione specifica del Parlamento — cioè il potere di far leggi.

Questo l'ha fatto non solo durante la guerra, ma prima e ha continuato a farlo dopo e lo fa tuttora con un crescendo meraviglioso, con o senza delegazione del Parlamento (che del resto costituzionalmente non può abdicare a beneficio del Potere Esecutivo) e non solo a Camera chiusa, ma perfino a Camera aperta legiferando sulle più svariate materie.

Così il Governo ha legiferato in materia, di competenza e di giurisdizioni (ha istituito p. es. un Tribunale Supremo delle Acque che non c'era, e ha tolto alla Corte di Assise e attribuito ai Tribunali penali la cognizione di certi reati di stampa e politici (decreto 30 marzo 1924, ecc.): ha legiferato in materia di finanza e di contabilità dello Stato, di strade, delle poste

ecc., *de omnibus rebus et quibusdam aliis*, giungendo fino all'imposizione di nuove tasse, all'emissione di prestiti nazionali, alla creazione di nuovi reati per i quali i cittadini, contrariamente alla disposizione dell'art. 1 del Cod. Pen. sono stati processati e condannati.

Sono 3250 i decreti-legge emanati dal 1914 a tutto il 1922.

Da una media annuale di appena 4 decreti-legge per il periodo 1911-1914, si passa ad una media annuale di 419 dal 1915 al 1921, 403 negli otto mesi del Ministero Facta, 517 ne' primi 12 mesi di governo fascista.

A taluni di questi decreti-legge si è dato perfino forza retroattiva col pretesto di interpretare la legge vigente mentre la innovavano.

Così il decreto-legge del 21 ottobre 1915 che privava gli impiegati dello Stato, aventi diritto a pensione, del diritto di chiedere il risarcimento di danni per fatti colposi dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (disastri ferroviari, ecc.) è stato applicato retroattivamente.

Una sentenza della I<sup>a</sup> sezione del Tribunale di Roma (estensore il compianto Presidente Giordano) dichiarò tale decreto incostituzionale: ma naturalmente non ebbe seguito e il decreto-legge è stato poi sempre applicato (1).

---

(1) A proposito di leggi interpretative vale la pena di riportare quello che ne disse l'On. Bartolacci alla Camera dei deputati (Disc. 1869-70, vol. 3<sup>o</sup>, pag. 3012).

E' stato asserito in una recente decisione del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia che della costituzionalità dei decreti-legge non è lecito discutere per due ragioni: la prima che esiste una vera *consuetudine*, che sanziona questo modo di legiferare, poichè di decreti-legge se ne son fatti sempre dal 1860 in poi; la seconda, che alcuni o molti di questi decreti rispondono ad una vera necessità derivante dalle fre-

---

« Ma ditemi: quale differenza fate voi fra questo caso della legge interpretativa e quello che, purtroppo, avveniva sotto qualche principe spodestato, il quale non essendo troppo soddisfatto delle decisioni del suo Supremo Tribunale, con manifesto abuso della sovranità, e con dispregio della sua magistratura, ne faceva rivedere le sentenze a tribunali e consulte fuori del proprio Stato? Quale differenza trovate voi tra questo caso e quello del famoso processo del duca del *La Vallette* sotto Luigi XIII di Francia, rammentato dal Montesquieu nello *Spirito delle leggi*, in cui quel sovrano con esempio strano ed unico nella storia di quella grande nazione, volle intervenire a dare il suo parere? E chi è che non rammenti con ribrezzo la giurisprudenza de' rescritti imperiali dell'epoca della decadenza dell'Impero di Roma, ed anche recentemente sotto il Governo di principi assoluti in cui la stabilità dei giudicati, principale fondamento di ogni civile consorzio, si rivolgeva tante volte in lettera morta?

« E perchè spesso si ricorre agli esempi di estere nazioni, io mi permetto di ricordare che in Inghilterra per quanto mi sappia, non si dà caso che il Parlamento intervenga ad interpretar la legge quando l'applicazione di questa è invocata da cittadini davanti al potere giudiziario.

« E in Francia esiste la legge 16 settembre 1807, mercè la quale la interpretazione autentica non è ammessa se non quando dopo due giudicati della Corte Suprema di Cassazione non si sia giunto a togliere il conflitto fra le Corti o Tribunali

quenti parentesi del Parlamento e a ragioni evidenti di ordine pubblico e di equità sociali (come quelli recenti intesi a reprimere i conflitti tra proprietari di case ed inquilini).

Rispondiamo alla prima ragione: la consuetudine, con l'osservazione già fatta a proposito della questione trattata nel capitolo precedente che, cioè, la ripetizione di un abuso non lo giustifica ma lo aggrava, e quando da 4 decreti-legge in un anno si arriva a 1000 o

---

inferiori, o quando la stessa Corte Suprema dopo un primo giudicato, trovi conveniente di denunziare essa medesima, il dubbio di legge al potere legislativo, invocando una sovrana dichiarazione obbligatoria per tutti i cittadini ».

E il D'Ondes Reggio nella stessa tornata (ivi pag. 2998) ribadiva questi concetti.

« Senza la separazione della potestà giudiziale dalla legislativa non v'ha sicurezza di persone nè di beni. Il legislatore che può sempre a suo capriccio interpretare le leggi che ha fatto, distrugge, non dico l'indipendenza, l'esistenza stessa della potestà giudiziale. Non evvi pubblicista il quale non consideri come ordine morale e politico indispensabile *affinchè un Governo non sia tirannico*, la distinzione tra la potestà giudiziale e la legislativa, ma tale distinzione è elusa quando il legislatore non andando a suo genio le decisioni della potestà giudiziale, tosto si fa interprete a modo suo della legge: allora significa che giudica egli non la potestà giudiziale.

« Tra le altre pessime condizioni in cui cadde l'Impero, che nella storia è chiamato basso, vi fu quella dell'interpretazione che continuamente faceva l'Imperatore, supremo legislatore co' suoi rescritti, onde non ci era più sicurezza, che le leggi fossero applicate come i giudici le intendessero, ma come meglio alla mutabile volontà imperatoria piacesse: cioè non v'erano più leggi sicure, che sono fondamento necessario di un Governo giusto e civile ».

più, in questo accrescimento noi dobbiamo vedere una ragione contraria, non mai una ragione favorevole, all'approvazione dell'uso e abuso de' decreti-legge.

Alla seconda ragione, la necessità e utilità de' decreti-legge, rispondiamo rilevando il circolo vizioso in cui l'argomentazione si aggira. I decreti-legge divengono necessari, perchè il Parlamento si tiene chiuso o si fa funzionare solo quando e in quanto fa comodo al Governo: negando dunque la facoltà al Governo (che del resto nessuna legge o articolo dello Statuto gli concede) di emanare decreti-legge lo si obbliga a rispettare e a far funzionare regolarmente il Parlamento. Che se poi fosse dimostrato che una parte della legislazione — specialmente quella tecnica — non può essere convenientemente commessa al Parlamento, si potrà e dovrà modificare la Costituzione, istituire nuovi organi legislativi, ma non rimettere il potere legislativo nelle mani del Governo. Infine, se taluni decreti-legge si possono approvare quanto al loro contenuto, altri molti costituiscono non solo una usurpazione del Potere esecutivo, ma una violazione delle pubbliche libertà e dei diritti del cittadino. Valga per tutti questi il recente decreto-legge sulla stampa. Il quale, incredibile a dirsi, dichiarato urgente nel luglio 1923, non fu nè pubblicato nè presentato al Parlamento, ma soltanto nel luglio 1924, a Parlamento chiuso, tratto dallo scrigno ministeriale e messo in attuazione. Questo decreto-legge sopprime praticamente la libertà di stampa in Italia non solo con l'abolizione dell'istituto del gerente responsabile, ma con la facoltà di sequestro conferita al Prefetto. Come rilevò a suo tempo il prof.

Presutti sulla *Stampa* di Torino, l'art. 28 dello Statuto dice che la stampa sarà libera, ma che una legge ne *reprime* gli abusi. Nel linguaggio giuridico le parole hanno significato ben determinato: *reprimere* atti che eccedono il limite segnato dalla legge alla libertà dell'individuo, significa deferire colui che ha ecceduto alla autorità giudiziaria perchè questa esamini se vi fu eccesso e nell'affermativa applichi la pena. Questo è il concetto essenziale contenuto nella parola *reprimere*.

« Quando invece si sostituisce l'autorità amministrativa (che poi vuol dire lo stesso Governo) alla giudiziaria, e come unico sindacato giurisdizionale, si accorda quello di una giurisdizione amministrativa che non esaminerà già direttamente ed immediatamente l'attività dei cittadini che si pretende aver abusato, ma esaminerà invece la legittimità del provvedimento amministrativo che afferma che il cittadino abbia abusato, non possiamo più parlare di repressione, ma dobbiamo invece parlare di una tutela amministrativa del pubblico interesse con una insufficiente difesa giurisdizionale del diritto del cittadino ».

Seguono nello scritto del Prof. Presutti, altre considerazioni, che noi omettiamo per brevità e perchè ci sembrano superflue.

E conchiude il Prof. Presutti:

« Il Governo demolisce or questo or quello dei piloni di sostegno dell'edificio dello Stato libero; ma non li ha demoliti tutti e non riesce a demolirli tutti; fra rovina e rovina, resta pur sempre qualche spiraglio

che può permettere al cittadino di ottenere da un giudice il riconoscimento del suo diritto.

« Se a questo fosse riuscito il Governo, togliere cioè al cittadino di ottenere dal giudice il riconoscimento del suo diritto di libertà, veramente noi potremmo dire, demolita la Costituzione, abrogato di fatto lo Statuto.

« Diceva un giureconsulto inglese del XVI secolo che tutto il complicato armamentario della Costituzione inglese non aveva che uno scopo finale: dare dei giudici imparziali ai cittadini per la tutela dei loro diritti, assicurando la indipendenza dei sette grandi giudici del Regno.

« La Costituzione Italiana non può servire ad uno scopo opposto ».

E' qui dove casca l'asino.

La nostra Magistratura dopo un debole tentativo fatto dall'uno o dall'altro Tribunale di negare esecutorietà al Decreto sulla stampa ha finito per acconciarvisi; e lo stesso ha fatto per l'altro Decreto-legge 30 marzo 1924 con cui è stata tolta alla giuria la cognizione di alcuni reati politici e di stampa (tra cui quello di offese al re) e deferita a' tribunali penali.

Non si poteva confessare più esplicitamente che si teme il giudizio popolare sugli atti del Governo e si fa assegnamento sulla lealtà (nel senso inglese di fedele sudditanza) della Magistratura.

L'incostituzionalità dei decreti-legge, dunque non può essere revocata in dubbio.

Le distinzioni che si son volute fare tra casi di necessità (o urgenza) e quelli in cui tale necessità

o urgenza non esiste e tra quelli in cui il Governo sottoponga al Parlamento le leggi, che ha fatto arbitrariamente, per ottenere una sanatoria, e quelli in cui esso trascuri affatto di farlo, e altre simili distinzioni non hanno valore — certo non l'hanno per l'autorità giudiziaria che avrebbe il chiaro dovere per l'art. 4 della legge 1865 sul *contenzioso amministrativo* di rifiutarsi a dare esecuzione a tali disposizioni governative intrinsecamente nulle, e quindi da considerarsi inesistenti. L'autorità giudiziaria è poi affatto incompetente ad esaminare le ragioni di opportunità o di convenienza politica, che il Governo possa addurre a giustificazione del suo operato; in ciò siamo tutti d'accordo, difensori e avversarii de' decreti-legge. Donde la conseguenza che od essa deve respingerli tutti senza distinzione, mantenendo l'autorità della legge dello Statuto contro le usurpazioni del Governo, o lasciarli passar tutti, sanzionando l'arbitrio più sfacciato del Governo stesso.

Per noi il compito della Magistratura di fronte al gravissimo abuso, che distrugge dalle fondamenta il regime costituzionale vigente in Italia era unico e semplice: non riconoscere i decreti-legge nelle sue sentenze, dichiararli incostituzionali, ed applicare caso per caso la legge ordinaria, preesistente. Ma questo modo di giudicare richiedeva da parte della Magistratura uno spirito d'indipendenza e di attaccamento al dovere che la grande maggioranza de' suoi componenti non possedeva e non possiede.

Quindi è avvenuto che la Magistratura in linea di massima ha proclamato, « oramai acquisito il diritto del Governo ad emanare decreti-legge ».

Appello, Milano, 9 luglio 1922 - Foro It. 1922, I, 1908 (1).

Questa massima fu accolta dappertutto, ne' tribunali e nelle Corti di Appello e sanzionata alla Corte di Cassazione di Roma con sentenze che vanno dal 9 settembre 1915 (Foro It. 1916, 11, 19) fino agli ultimi mesi del 1922 (2).

Nel 16 settembre e 30 dicembre 1922 la Corte di Cassazione di Roma, *Consule Mortara*, mostrò di voler mettere una diga all'approvazione incondizionata de' decreti-legge.

Nella seconda delle citate sentenze si leggono queste altisonanti parole.

« Concedere all'arbitrio del Governo la creazione di reati e la determinazione delle pene, sia pure con efficacia temporanea e provvisoria, sarebbe *un ritorno a superate forme politiche, che la coscienza civile ricorda con giusta esecrazione* ».

---

(1) Pubblicando questa sentenza il *Monitore dei Tribunali* esprimeva l'augurio che la Nazione non abbia mai in futuro a sperimentare le conseguenze dell'abbandonare le sorti dell'intera legislazione civile e penale e con essa i più sacri diritti personali finanziari civili e politici ad un'eventuale legislazione partigiana ammantata da decreti-legge.

Ricordiamo poi a titolo d'onore una sentenza del Tribunale di Ferrara, 20 ottobre 1921 (Foro It. 1922, 11, 30) che non esitò a dichiarare che la necessità invincibile addotta a giustificazione dei decreti-legge non poteva mai costituire l'autorità giudiziaria in obbligo di considerare come legge un atto che per lo Statuto e per i principii fondamentali del diritto non era tale.

(2) Vedi nota del prof. Manfredi Siotto-Pintor nel *Foro Italiano*, 1923, parte 1<sup>a</sup> pag. 1 e segg.

Ciò nondimeno la sentenza conclude dichiarando che « le sanzioni penali stabilite in un decreto-legge non sono applicabili... fino a quando esso non viene convertito in legge; frattanto, rimane *sospeso* l'esercizio dell'azione penale », che però può iniziarsi dopo la conversione del decreto in legge (1).

Quanto alla sentenza del 16 novembre, eccone le massime:

*I Decreti-legge, sono atti arbitrari del Governo, eccedenti la sfera del potere esecutivo e quindi per loro stessi incostituzionali, e non sorretti neppure da una consuetudine di diritto pubblico, perchè contrastati tanto dagli organi legislativi, quanto dalla pubblica opinione.*

*Tuttavia l'autorità giudiziaria non può senza eccedere i limiti delle sue funzioni occuparsi dei motivi di suprema necessità e urgenza che hanno indotto il Governo a usurpare nel fine del bene pubblico (sic!) il potere legislativo, trattandosi di materia eminentemente politica, devoluta soltanto al sindacato del parlamento; ma essa ben può accertare in fatto se l'urgenza risulti dalle manifestazioni esteriori che sono inerenti alla sua natura, come la sospensione dei lavori parlamentari, l'immediata esecuzione data al provvedimento, la pronta sua pubblicazione ed entrata in vigore ecc. Del pari, l'Autorità Giudiziaria può esami-*

---

(1) Dimentica la Cassazione (a Sezioni Unite) l'art. 2 Cod. Pen. secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituisce reato.

*nare in linea di accertamento materiale, se il Governo abbia adempiuto alla sua promessa di presentare il Decreto al Parlamento per la sanatoria; e se da fatti e circostanze particolari risulti che sia venuto meno in esso il proposito di ottenere la conversione del Decreto in legge.*

*In mancanza degli elementi dell'urgenza soggetti al controllo dell'Autorità Giudiziaria, o nel caso di non persistenza del Governo nel proposito di promuovere la deliberazione del Parlamento deve essere negata l'efficacia legislativa del Decreto in rapporto al diritto individuale di cui si lamenta in giudizio la lesione.*

Come nota il Siotto Pintor: leggendo questa sentenza si ha la spiacevole impressione che la Corte di Cassazione si sia lasciata condurre fuori di strada da considerazioni di ordine prettamente politico, cui non può e non deve essere consentito l'accesso nella sfera giudiziaria.

Il ragionamento della Corte (osserva il citato scrittore) ridotto ai suoi termini essenziali, suona così:

« Il Governo agisce, fuor di dubbio, incostituzionalmente, abusivamente, quando emette decreti in contrasto con le leggi vigenti e pretende di imporne l'osservanza ai cittadini. Ma siccome il Governo invoca riguardo a questi suoi atti, il controllo parlamentare, e non sarebbe conveniente che il risultato di questo controllo venisse a trovarsi in contraddizione con quello del sindacato giudiziario, così è consigliabile che l'autorità giudiziaria chiuda un occhio e finga di aver di-

menticato le disposizioni della legge del 1865, che le impongono di tenerli aperti tutti e due.

« Visto però, che non si può d'altra parte consegnare in via assoluta all'arbitrio del Governo i diritti dei cittadini, si può venire a un componimento nel senso che l'autorità giudiziaria aprirà gli occhi semprechè il Governo smentisca l'asserita urgenza in modo manifesto, col fatto proprio, oppure venga meno all'impegno di promuovere il controllo parlamentare ».

Ora questo componimento non fa che aggiungere all'arbitrio del Governo l'arbitrio del Magistrato nell'apprezzamento dei fatti e delle circostanze, in cui sorse e si maturò un decreto-legge. Appare qui lo sforzo doloroso di cercare una via di mezzo fra il no e il sì.

Dopo tale sforzo la Magistratura Suprema è tornata (con le sentenze 24 gennaio 1924, I<sup>a</sup> Sezione pen., ric. *Intaglietta* e 3 maggio 1924, I<sup>a</sup> Sezione Civ., Santangelo-Bua) al primitivo suo atteggiamento di acquiescenza incondizionata ad ogni e qualunque specie di decreto-legge.

Supin ricadde e più non parve fuora (1).

---

(1) Anche il Senatore Lucchini, già Presidente della 2<sup>a</sup> Sezione penale della Corte di Cassazione, ha rilevato nell'ultimo fascicolo della sua Rivista penale, che con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione abbandonando ogni riserva, per quanto ipotetica viene a ricondurre senz'altro nel potere esecutivo la previa ed incondizionata facoltà di emanare decreti-legge ed osserva che in conseguenza di simili giudicati « il paese non ha più completa e serena fiducia nella propria Magistratura ». Il prof. Siotto Pintor, annotando nel *Foro It.* col. 782 le su citate sentenze, si meraviglia che la Corte di Cassazione abbia osato affermare che dottrina e giurisprudenza sieno concordi in favore della sua tesi e dimostra, con copia di citazioni, che è vero il contrario.

Nè si dica che la Magistratura non avrebbe potuto da sola porre argine all'invasione del Potere Esecutivo.

Il Senatore Mortara che fu Primo Presidente della Corte di Cassazione, nella seduta del Senato del 15 marzo 1922, ebbe a dire ai suoi colleghi che vi era un mezzo semplice per arginare l'abuso del Governo di emanare decreti-legge. « Si nega la conversione in legge a sette od otto di tali decreti, e lo scopo è ottenuto ».

E non gli passò per la mente, quando era Primo Presidente della Corte di Cassazione, che negando questa la legittimità di sette od otto decreti-legge, l'intento poteva essere raggiunto prima e meglio!



## VI.

### BANCA, GOVERNO E MAGISTRATURA

L'argomento è vasto ed esorbita dal tema di quest'opuscolo. D'altronde esso è già stato trattato da altri molti in libri e nella stampa periodica.

Basta ricordare l'opuscolo dell'avv. Vincenzo Morrello (Rastignac) *Politica e bancarotta*; e quello di Napoleone Colajanni: *Corruzione politica*. Del primo ricorderemo questo giudizio riassuntivo:

«...E non parlo della Magistratura! Agli inizi di questo processo (quello della Banca Romana) essa si è fatta pigliar la mano dalla questura, cioè dal Ministero degli Interni, e ha poi seguitato, come si è visto, nell'Ordinanza, della Camera di Consiglio e ha finito con la sentenza della Sezione d'accusa! Che resta dunque in piedi, se la giustizia cade... in sospetto?... Questa è la vera catastrofe ecc.» (RASTIGNAC, *Politica e Bancarotta*, Roma, Un. Coop. Ed., 1894, p. 88).

Ricordiamo. In questo processo si vide il Questore, il Giudice Istruttore, il Procuratore del Re e il Ministro degli Interni mettersi d'accordo per sottrarre dalle carte sequestrate a Tanlongo i più importanti do-

cumenti riguardanti uomini politici e capi di Governi, che avevano attinto largamente alla Cassa della Banca Romana. Questi documenti furono consegnati all'On. Giolitti, che potè così formarsi un archivio prezioso. Al delegato Montaldo che fu presente alla perquisizione in casa Tanlongo, e denunciò la scomparsa de' documenti volevano far dire che si trattasse di *carte inutili*; e poichè egli si rifiutò, il Giudice Istruttore lo cacciò con mali modi dal suo ufficio e fece inscrivere in verbale che egli, il Montaldo, aveva tenuto un *contegno riprovevole*.

Questa perla di Magistrato ha terminato la sua carriera da Vice Presidente della Corte di Cassazione! Altri processi non meno edificanti sono ricordati dal Colajanni a pag. 53 e segg. del suo opuscolo — e fra essi il processo Lobbia — dove i Magistrati onesti e indipendenti come il Nelli e il Borgnini, vennero allontanati — e quelli che condannarono fecero carriera e diventarono Senatori del Regno!

Il povero Lobbia morì di crepacuore e ricevette sul suo letto di morte la sentenza che lo riabilitava tardivamente dall'accusa di aver simulata l'aggressione che aveva subito per le sue coraggiose rivelazioni sulla scandalosa partecipazione di uomini politici all'appalto della Regia de' Tabacchi.

Ci asteniamo deliberatamente dal trattare di processi più recenti fino all'ultimo per il fallimento della Banca di Sconto, perchè qui si corre il rischio di trovarsi fra bande affaristiche concorrenti, l'una contro l'altra armate, e di prendere involontariamente le parti dell'una contro l'altra. E poi non vogliamo deviar

troppo dal nostro argomento. Certa cosa è che di fronte all'inframmettenza di Ministri, e deputati e avvocati, nelle cause penali e civili, e agli esiti negativi di tanti processi iniziati con molto clamore, il pubblico ha finito per perdere ogni fiducia nella retta amministrazione della giustizia.



## VII.

### USI E ABUSI

#### NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Abbiamo passata a rassegna la giurisprudenza dei tribunali nelle materie che hanno diretta attinenza con la politica. Ora a completare il quadro dei rapporti tra Governo e Magistratura, dobbiamo intrattenerci brevemente di ciò che avviene dietro le quinte delle pubbliche udienze e principalmente nella istruttoria de' processi e nelle Camere di deliberazione.

Non pretendiamo svelare alcun segreto: ma richiamiamo l'attenzione del lettore su fatti, che passano ordinariamente inosservati, o a' quali si attribuisce a torto scarsa importanza.

I giornali p. es. annunciano come la cosa più naturale di questo mondo che il tale Giudice Istruttore o Procuratore del Re conferiscono ogni giorno col Guardisigilli circa la tale istruttoria, o con il Presidente della Corte di Appello (il quale poi ne avrà avuto un altro col Ministro o col Capo di Gabinetto) sullo stesso oggetto ecc.

Si dimentica, nel dare queste notizie, che il magistrato che istruisce e giudica, non deve prender consiglio da nessuno tranne che dalla propria coscienza (1).

La funzione giudiziaria è individuale: un magistrato inferiore dipende dal Presidente, perciò che riguarda la disciplina, l'adempimento de' doveri formali del suo ufficio, non per ciò che riguarda la sua opera di giudice o di istruttore.

La legge, per impedire che il Capo di un Collegio eserciti la menoma influenza, anche semplicemente morale, su' giudici stabilisce che nelle deliberazioni il primo voti per ultimo.

Invece avviene spesso che il Presidente faccia pesare la sua autorità su' giudici, e si mostri offeso quando nelle votazioni la sua opinione soccomba.

Un magistrato veramente coscienzioso non scriverà mai una sentenza contraria al proprio convincimento, e se la maggioranza de' decidenti è di parere contrario al suo, il Relatore ha diritto a rifiutarsi a redigere la sentenza.

Il Magistrato dunque deve essere geloso della sua indipendenza non solo verso il Governo, ma verso anche i suoi superiori gerarchici e verso tutte le autorità, con le quali viene in contatto a ragione del suo ufficio.

---

(1) Sembra che in talune istruttorie in corso sia stato fatto divieto al Giudice Istruttore di assumere testimonianze senza il previo consenso del Procuratore del Re e del Procuratore Generale.

Purtroppo il magistrato penale, è costretto ad aver contatti continui con la polizia, che ha a' suoi fianchi durante l'istruttoria, e si fa spesso rimorchiare da essa e chiude un occhio sugli arbitri e anche sulle violenze che essa talvolta commette col fine che può essere anche un pretesto, di scoprire il colpevole e di assicurarlo alla giustizia.

Di questa nostra affermazione daremo le prove più appresso; intanto rileviamo che sarebbe necessario, per eliminare i lamentati inconvenienti, tener ben separata la funzione giudiziaria da quella della Pubblica Sicurezza. Ma quello di organizzare una vera e propria polizia giudiziaria che agisca con criteri esclusivamente tecnici alla dipendenza esclusiva dell'autorità giudiziaria è un problema che esorbita dal nostro tema.

Intanto si palesa la necessità di rompere il cordone ombelicale che unisce la Magistratura al Governo pel tramite del Pubblico Ministero; bisogna estendere l'indipendenza (di diritto) con le relative garanzie (inamovibilità, ecc.) ai funzionari del Pubblico Ministero.

*La Magistratura*, organo dell'Associazione fra' Magistrati, pubblicava recentemente (1): « Si grida oggi, con accento di scandalo, alla lentezza d'iniziativa del Pubblico Ministero ed alla manchevolezza dei suoi rapporti con la polizia giudiziaria. Ma perchè si grida? perchè se ne fa colpa alla magistratura? Bisogna chiederne conto al nostro ordinamento giudiziario.

---

(1) L'articolo fu riportato in *Polemica Giudiziaria*, 1 luglio 1924.

« Il Pubblico Ministero dovrebbe essere il propulsore libero ed imparziale dell'azione penale ed avere totalmente alle sue dipendenze, per i fini esclusivi della giustizia, la polizia giudiziaria. Ed invece ci si aggira in un equivoco dei più dannosi. Il Pubblico Ministero, nelle nostre leggi non è un organo giudiziario puro, nè un organo proprio del potere esecutivo e la polizia giudiziaria sfugge quasi completamente al controllo della magistratura. Pur di uscire dall'equivoco la magistratura avrebbe preferito veder nettamente il P. M. alla dipendenza diretta del potere esecutivo. Sarebbe stato un regresso, ma si sarebbero definite funzioni e responsabilità; i governi non avrebbero avuto più modo di trincerare le proprie responsabilità dietro l'autonomia della funzione giudiziaria e sarebbero stati costretti a regolare in maniera più razionale ed efficace l'ordinamento della polizia giudiziaria. La quale, costituendo il fulcro della giustizia punitiva, deve in un modo o nell'altro, essere posta alla dipendenza effettiva di chi esercita l'azione penale. Bisognava in tal caso fare del P. M., senza equivoci, un organo estraneo all'ordine giudiziario e metterlo alla dipendenza del ministro dell'interno, affidandogli la direzione effettiva della polizia giudiziaria. Ma per ciò occorreva un coraggio di nette responsabilità, del quale veramente non si scorgono troppe tracce nella politica giudiziaria italiana.

« Che se poi dall'equivoco si voleva uscire in maniera degna di un grande paese civile, riconoscendo senz'altro al Pubblico Ministero la sua qualità di organo imparziale di giustizia, bisognava allora circon-

darlo come magistrato di assolute garanzie di indipendenza, e attribuirgli in pieno il potere di disporre liberamente ed esclusivamente della polizia giudiziaria, mettendo questa anche gerarchicamente alle dipendenze sue e del ministro della giustizia. Invece, è noto a tutti, i magistrati del P. M. non godono neppure di quella elementare garanzia che è l'inamovibilità».

A loro volta, gli avvocati lamentano l'eccessiva influenza del P. M. in confronto della difesa nelle istruttorie penali.

A proposito del recente Congresso forense a Torino, l'avv. Giulio Gotti scriveva (1):

«Nessun dubbio che il pubblico ministero possa per legge, ad esempio, assistere agli atti d'istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento; ma ciò non significa che egli debba quasi sostituirsi al giudice istruttore, dirigendo la istruttoria stessa che dev'essere fatta sotto la responsabilità del giudice, il quale, nella sua indipendenza da ogni altro potere, deve offrire tutte le garanzie desiderabili.

«Ora paragoniamo la immensa latitudine data al pubblico ministero nei processi penali alla condizione fatta all'avvocato difensore e alle restrizioni di ogni genere di cui è circondata la sua opera e sarà necessario concludere che è una colossale bugia convenzionale il dire, come si usa, che l'avvocato è un collaboratore del magistrato nella amministrazione della giustizia.

---

(1) Il *Mondo*, 10 ottobre 1924.

« Bel collaboratore! Tenuto fuori della porta nei momenti più importanti e più salienti della istruttoria, tenuto all'oscuro di quanto ha detto il suo cliente nell'interrogatorio ed impossibilitato così a provvedere alla difesa, viene soltanto chiamato ad assistere a determinate perizie, nelle quali poco o nulla potrà fare, ed escluso da ogni altro atto deve aspettare che al giudice piaccia permettergli di leggere (intendiamoci bene « leggere » soltanto) il processo verbale d'interrogatorio.

« E questo senza obbligo di termini, ossia nel termine di giorni cinque da quello in cui l'interrogatorio è avvenuto; ma si tratta di un termine... fittizio, perchè si soggiunge subito dopo, che il giudice può disporre che il deposito del verbale dell'interrogatorio sia ritardato, fino alle calende greche...

« E si seguita a chiamare il difensore un collaboratore della giustizia: mentre lo si tiene allo oscuro di tutto, immobilizzato, dietro la porta.

« E' ben vero che l'art. 197 Cod. proc. pen. gli permette di fare istanze quante ne vuole, che il giudice regolarmente può anche non leggere. E quali istanze potrà fare il difensore se è ignaro di tutto?

« Pareva, ai tempi in cui si maturava il progetto del codice di procedura penale che ancora ci governa, che si volesse dare un fiero colpo al processo inquisitorio, e spogliarlo almeno di tutte quelle severità, che lo rendevano insopportabile.

« Ma venne il Codice e si può dire che giammai si è vista al mondo più grande mistificazione.

« Il processo inquisitorio è rimasto tale quale era, con poche innovazioni, destinate a gettar polvere negli occhi ».

Così si dice, è vero, nell'art. 75 del sullodato Codice che, durante la istruttoria, purchè sia terminato l'interrogatorio, il difensore può conferire con l'imputato detenuto; ma è da notare che questo colloquio non è libero, ma alla presenza degli agenti carcerari, e che in ogni caso anche questo colloquio così ridotto dev'essere autorizzato dal giudice, che può rifiutarlo per superiori esigenze della giustizia.

In uno studio pubblicato mesi or sono nella « Rivista Penale » del senatore Lucchini, e che mi dispiace di non avere in questo momento sott'occhio, è ampiamente trattata la questione della posizione di inferiorità fatta al difensore nei giudizi penali; è uno studio completo ed esauriente che non può non persuadere della umiliante sorte del difensore di fronte al pubblico ministero nel processo e nel giudizio penale.

Venendo ora ai doveri del giudice verso coloro che sono assoggettati alla sua giurisdizione, osserviamo come il magistrato trascenda quando usa parole ingiuriose verso l'imputato; come fanno talvolta Presidenti e Pubblici Ministeri, peggio ancora se con lo scopo di impressionare i giurati. Che dire poi del sistema di interrogatorii che oggi prevale?

Si è riferito che il Dumini, interrogato per ore ed ore dal consigliere delegato all'istruzione e dal Procuratore Generale, abbia risposto zuffolando sotto voce una qualsiasi canzone.

Sia vero o no il fatto, esso serve a dimostrare quanto sia illegale e poco serio questo sistema de' lunghi interrogatorii, che si ripetono (nelle cause gravi) di giorno in giorno, e alcune volte nelle ore della notte, con la speranza di sorprendere l'imputato in qualche momento di sconforto e di cavargli delle confessioni, complete o parziali, a facilitare le quali spesso si adoperano mezzi poco leali e corretti, come quello di accennare a chiamate di correi, e testimonianze d'accusa che non esistono, o che vengono ad arte travisate od esagerate.

Interrogatorii cosiffatti sono capziosi e non sono permessi dal nostro diritto procedurale, che è ben diverso dal vecchio sistema inquisitorio, per cui il giudice aveva bisogno della confessione dell'imputato per condannarlo e ricorreva ad ogni sorta di mezzi per procurarsela (dove la tortura come mezzo di prova ne' procedimenti penali).

Il magistrato odierno non ha bisogno della confessione dell'imputato, la quale del resto, se estorta con mezzi capziosi o violenti non ha nessun valore e può non rispondere affatto al vero.

Egli deve ricercare le prove dirette del reato nelle circostanze di fatto accertabili obiettivamente e nelle testimonianze di persone degne di fede e disinteressate.

Un imputato dunque non deve essere sottoposto alla tortura di lunghi e subdoli interrogatorii (spesso non gli si dice che in ultimo di quale reato egli è accusato) deve essere anzi fin dal principio avvertito che ha il diritto di non rispondere, e deve essere lasciato tranquillo se lo esercita.

Nè si dica che queste sono minuzie trascurabili: in queste minuzie appare la mentalità del Magistrato, lo spirito nel quale agisce, se egli cioè procede col retto fine di appurare la verità qualunque essa sia; o se muova dal preconetto che ogni persona che gli è portata davanti, sotto un'accusa qualunque sia colpevole, e creda che ogni mezzo sia lecito, per riuscire a farla condannare.

Sono minuzie anche tante formalità prescritte e tanti termini stabiliti a pena di decadenza per gli appelli e per i ricorsi per Cassazione in materia penale, e per la presentazione de' motivi principali ed aggiunti. La Corte di Cassazione, sforzando un po' la parola della legge, esige che i motivi sieno presentati personalmente in Cancelleria dall'avvocato difensore, e dichiara inammissibile il ricorso quando sieno mandati per posta o portati da persona incaricata. Per tal modo, e sofisticando sulle formole adoperate dai Sindaci ne' certificati di povertà (nullatenenza, non possidenza, ecc.) riesce a sbarazzarsi di centinaia di ricorsi, taluni de' quali meriterebbero di essere accolti.

Tornando alle istruttorie molte volte nei processi penali leggiamo testimonianze che la P. S ha raccolte da' parenti prossimi dell'imputato, dalla moglie o da altre persone di famiglia e perfino da fanciulli, e consacrate in verbali che poi concorrono a formare il convincimento del magistrato, mentre la legge proibisce di chiamare i parenti prossimi dell'imputato a testimoniare. Spesso il futuro imputato è interrogato preventivamente come testimone.

Non parliamo della studiata lentezza di certe istruttorie, che si dilungano per mesi ed anni al solo scopo di procrastinare la detenzione preventiva d'imputati che si sa che dovranno essere assolti. Alla quale lentezza di taluni processi fa riscontro l'incredibile rapidità di altri: esempio fra tutti notevole il processo Bresci, per cui in un mese fu fatta l'istruttoria, la Sezione d'accusa pronunziò il rinvio e fu celebrato e chiuso il dibattimento (1).

---

(1) A proposito di questo processo, non possiamo fare a meno di ricordare:

1) che al difensore non fu comunicata la nomina fatta dal Bresci;

2) che giunto egli a Milano, per notizia avutane dall'on. Turati, la mattina stessa del dibattimento, non potette ottenere neppure un respiro di poche ore per la lettura e lo studio del processo.

3) che dal processo fu stralciata tutta la parte che riguardava il preteso complotto, furono mutati perfino gl'interrogatorii; e pure il Procuratore Generale affermò a' giurati che era stata provata l'esistenza del complotto.

4) che il pubblico che assisteva al dibattimento era quasi interamente composto di agenti in borghese.

5) che non si permise al difensore di svolgere l'unica tesi difensiva, che era il dritto di legittima difesa de' cittadini di uno Stato costituzionale allorchè il Sovrano con atti arbitrarii (com'era stata la proclamazione dello stato d'assedio in tempo di pace) si mette fuori la Costituzione, tesi accolta da scrittori e da uomini politici, ma che il Presidente dichiarava costituire apologia di regicidio, come se il sostenere la legittima difesa in un processo per omicidio costituisca apologia di assassinio.

6) infine che nonostante che il Bresci avesse un difensore di fiducia, il Presidente volle destinargli un difensore di

Non parliamo nemmeno delle rimessioni delle cause per motivi di legittima suspicione da una Corte all'altra, concesse quando tornano a sfavore degli imputati e negate nel caso inverso; nè degli altri artifizii adoperati specialmente ne' processi politici.

Nel citato nostro processo del 1884 la Sezione d'accusa non potè altrimenti toglierci alla competenza della Corte di Assise e mandarci al Correzionale che dichiarandoci, *motu proprio*, meritevoli delle circostanze attenuanti!

Nello stesso fine di sottrarre gli imputati al giudizio dei giurati, che li avrebbero assolti, per consegnarli ai Tribunali che li condannarono, la stessa sezione di accusa dovette nel processo Cipriani pei fatti di S. Croce in Gerusalemme, pur ritenendo l'associazione di malfattori secondo l'art. 248, escludere la qualità di capo in Cipriani, (s'indovini un po') adducendo che gli anarchici non riconoscono capi. Così i principii degli imputati si ritorcono a loro danno.

*Sic vos, non vobis!*

E qui mi sia lecito citare a proposito di artifizii cui ricorre talvolta il Magistrato per colpire coloro, che gli vengono additati come pericolosi « nemici delle istituzioni », un altro mio fatto personale.

Mi ero rifugiato all'estero, per sottrarmi alla pena inflittami, come ho detto sopra, dal Tribunale di Roma

---

ufficio il quale naturalmente invece di perorare per l'accusato, elevò un inno alla parte lesa.

Sarebbe stato questo, in tutt'altra causa, un motivo sicuro di nullità del dibattimento e del verdetto.

per associazione di malfattori; e aspettavo che si prescrivesse la condanna col decorso di dieci anni, per rientrare in Italia libero cittadino. Così almeno m'illudevo di fare: invece, ritornato in Italia, nel 1894, poco prima che si compisse il decennio, mi trovai sulle spalle, oltre la detta condanna del Tribunale di Roma, anche una condanna di sette anni di detenzione regalatami in contumacia dalla Corte di Assise di Firenze. Che cosa era avvenuto? Una cosa semplicissima. Qualcuno (forse la stessa polizia) aveva riprodotto a mia insaputa due miei scrittarelli in un giornale di Firenze. Per questi scritti si era proceduto, in mia contumacia naturalmente, ed io ero stato rinviato con unica sentenza della Sezione d'accusa della Corte di Appello di Firenze a quella Corte di Assise. Procedevasi naturalmente in mia contumacia, e quindi senza intervento de' giurati; e siccome per il Codice di procedura penale allora vigente se mi si fosse inflitta una pena superiore a' cinque anni di carcere, allorchè io fossi stato arrestato, avrebbe dovuto rifarsi il dibattimento avanti ai giurati, il Presidente ebbe la geniale idea di condannarmi con due distinte sentenze, contemporanee, con l'una a tre, con l'altra a quattro anni di detenzione.

Così avvenne che io, rientrato in Italia nel 1894, mi trovai sulle spalle il non lieve fardello di una condanna di sette anni, ma divisa in due, tre più quattro. Produssi opposizione, ma questa sarebbe stata certamente rigettata dalla Corte senza l'intervento de' giurati, se apertasi l'udienza, e cominciatosi con la lettura delle sentenze, non si fosse constatata la spa-

rizzazione de' relativi atti di notifica! Apriti cielo! Il Procuratore Generale tuonò contro l'ignoto autore della sottrazione e chiese il rinvio della causa per procedersi contro l'autore suddetto. Fu istruito dunque un processo che passò anche dalla Camera di Consiglio alla Sezione di Accusa, la quale però prosciolsi l'imputato per mancanza di prove. Dopo ciò riaggiornato il dibattimento a mio carico, venni giudicato da' giurati, e questi mi assolvertero.

E così io mi risparmiassi sette lunghi anni di galera, oltre ai quattro che doveva ancora espiare e che difatti espiassi, per la condanna del 1883.

Il ripiego della divisione in due della condanna di sette anni non sortì l'effetto desiderato grazie soltanto ad un reato di sottrazione di documenti commesso a mio favore naturalmente da un mio amico, anzi prossimo congiunto.

Chi può dire tutte le illegalità, che si commettono giorno per giorno nell'amministrazione della giustizia — arresti arbitrarii, *fermi* che sono arresti; perquisizioni, che sono violazione di domicilio; sequestri di giornali e dispersione di caratteri tipografici; sequestro arbitrario di corrispondenza e violazione del secreto postale?

Sono infrazioni della legge e dovrebbero essere perseguite dal Magistrato, allorchè egli ne viene a conoscenza, come veri e proprii reati.

E pure questi reati rimangono sempre impuniti.

Un notevole numero di disposizioni del Codice Penale non ricevono mai applicazione, e sono quelle che contemplano gli abusi de' pubblici funzionari, spe-

cialmente degli agenti della forza pubblica e della polizia giudiziaria.

Continuamente vengono denunciate violenze commesse da tali agenti contro arrestati, innocenti o colpevoli che siano, o per punire oltraggi o atti di ribellione, ovvero per estorcere confessioni.

In molti processi si è avuta la prova provata di incredibili sevizie, percosse e altri maltrattamenti, cui erano stati sottoposti gli arrestati nelle caserme, dove erano stati tratti appositamente per parecchi giorni, mentre avrebbero dovuto essere presentati immediatamente, o al più entro 24 ore, al Procuratore del Re o al Pretore, e internati subito dopo interrogati, nelle carceri giudiziarie (art. 169, 304, 306 C. P. P.) (1).

In uno tra parecchi casi pervenuti a nostra diretta conoscenza, gli arrestati dopo essere stati tenuti in caserma e bastonati di santa ragione, erano stati interrogati dal Giudice Istruttore e poi nuovamente accompagnati in caserma e nuovamente bastonati e sevizati perchè confessassero.

Fu denunciato il fatto al pubblico dibattimento e fatta consacrare protesta nel verbale insieme con la

---

(1) Questi articoli non vengono mai applicati e così anche gli art. 149, 150, 151, 152, 158 che puniscono il pubblico ufficiale che ordina od esegue una perquisizione personale o s'introduce nell'altrui domicilio senza le condizioni e le formalità di legge, o commette atti arbitrarii o rigori non consentiti da' regolamenti su persona arrestata o che, avuta notizia d'una detenzione illegale non la fa subito cessare; il preposto ad un carcere che vi riceve taluno senz'ordine dell'autorità competente. Questi ed altri articoli rimangono oramai per abitudine invertebrata de' Magistrati, lettera morta.

richiesta che si procedesse contro i colpevoli. Neppure per sogno!

Nessuno si mosse! Si trattava di mettere sotto processo un maresciallo dei RR. CC.!

A proposito del procedimento in corso per l'assassinio di Giacomo Matteotti, il senatore Lucchini in uno degli ultimi fascicoli della sua *Rivista Penale*, censura ne' seguenti termini il contegno della Magistratura:

«...in presenza del delitto di cui ci occupiamo è avvenuto quello che ordinariamente avviene in ordine a qualsiasi fatto per quanto notorio, per quanto grave, che interessi la giustizia penale: l'Autorità Giudiziaria, ossia i funzionari del Pubblico Ministero, Procuratore del Re e sopra di lui il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, se ne stanno in panciolle ad attendere che l'autorità di polizia li venga a svegliare od eccitare, ad informare dell'accaduto e diremo così, ad investire del procedimento.

«Eppure la legge dichiara espressamente e tassativamente due cose: la prima che l'azione penale è esercitata dal P. M. (art. 1, C. P. P.); la seconda che la polizia giudiziaria esercita le sue funzioni « sotto la direzione e alle dipendenze del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e del Procuratore del Re » (art. 163, idem).

« Nel caso nostro non soltanto il Procuratore del Re o il Procuratore Generale se ne stettero inerti e passivi per più giorni nonostante che in Parlamento e nella stampa e dappertutto non si parlasse e non si scrivesse di altro che della scomparsa inesplicabile del deputato Matteotti, ma anche dopo che per opera del-

L'autorità di polizia ne fu investita la cosiddetta autorità giudiziaria e mentre la Sezione di accusa avocava a sè il procedimento, la Questura seguiva ad agire per suo conto ricevendo deposizioni, procedendo a perquisizioni, a visite domiciliari, ad arresti senza che apparisse alcuna intesa o direttiva giudiziaria ».

Così si spiega che il pubblico si mostri diffidente e sospettoso verso la Magistratura, e giunga fino a crederla connivente con la polizia nell'occultamento e nel ritrovamento del cadavere del Matteotti.

A molti de' mali presenti potrà essere rimediato: ma chi ridarà al popolo italiano la fede nella giustizia? Questa è come l'onore della favola del Gozzi: una volta perduto non si riacquista, o tutto al più si riacquista assai lentamente.

## VIII.

### COME SI FABBRICANO I PROCESSI POLITICI

Ed ora occupiamoci specialmente del modo come s'imbastiscono i processi politici.

Di quando in quando il Governo, un qualsiasi Governo, sia quello di un Crispi, di un Pelloux o di un Mussolini, sente il bisogno di mettere fuori combattimento un dato partito politico.

La cosa è facilissima.

Un ordine telegrafico del Ministro dell'Interno ai Prefetti che lo trasmettono a' questori e questi a' loro dipendenti, e si procede all'occupazione da parte della polizia di tutte le sedi, circoli, sezioni del partito da un capo all'altro dell'Italia. Vengono arrestati tutti quelli, che vi si trovano a caso, altri arresti di capi e di gregari più o meno noti si eseguono ai domiciliî rispettivi e comincia l'opera dell'autorità giudiziaria.

La quale fabbrica — è la parola — i processi. Spulcia le carte sequestrate dalla polizia nelle varie sedi e domiciliî, adopera la lente d'ingrandimento nell'interpretazione delle parole, raccoglie le testimonianze degli agenti di polizia, che danno corpo alle ombre dei loro sospetti, e che sono capaci di affermare che la

pubblica tranquillità era scossa e turbata e la patria era in pericolo fino al giorno in cui furono assicurati alla giustizia e gettati in prigione i temuti capi e promotori di quelle Associazioni, e da quel giorno in poi il paese ha acquistato la sua pace e felicità.

La montatura è fatta. Gl'interrogatorii degli imputati che naturalmente confessano i loro principii con ostentazione, completano il materiale d'accusa.

Si può andare al giudizio — beninteso al giudizio dei tribunali, possibilmente non a quello dei giurati. All'uopo si ricorre a tutti gli espedienti che abbiamo illustrati sopra, (negare l'esistenza di capi, ritenere aprioristicamente spettare agli imputati le circostanze attenuanti, definire come semplice ferimento un mancato omicidio, ecc.).

Il titolo del reato si trova facilmente: il Codice Penale e le leggi speciali hanno apprestato al magistrato armi diverse per colpire i sovversivi, e il magistrato non ha che l'imbarazzo della scelta: cospirazione, associazione di malfattori, associazione a scopo sovversivo art. 137, 138, 248, 251 Cod. Pen., leggi Crispi, ecc. Il Magistrato adatta i fatti all'articolo di legge e dopo parecchi mesi beninteso, si apre il dibattimento.

Il Procuratore del Re sostiene a spada tratta l'accusa: ammette bensì che gli imputati personalmente presi uno per uno sono gente onesta, ma le loro intenzioni erano criminose.

La società ha il diritto di difendersi. Gli imputati non meritano neppure di essere considerati come rei

politici, essi non intendevano buttar giù il Governo, per sostituirvene un altro.

Le loro teorie scalzavano le basi stesse della società civile, la proprietà, la famiglia, lo Stato (queste parole pronunziate con voce grossa e cavernosa fanno sempre un certo effetto).

La civiltà stessa correva pericolo.

Bisogna salvare la patria usando il massimo rigore contro le belve feroci rinchiusse nella gabbia e custodite da' carabinieri.

Così, non ostante le difese degli avvocati e le autodifese degli imputati, si arriva alla sentenza che toglie dalla circolazione per tre o quattro o più anni i terribili cospiratori, che anche dopo l'espiazione della pena rimangono sottoposti alla vigilanza speciale e sono ormai definitivamente iscritti nella rubrica dei pericolosi delinquenti.

Or si consideri che questo non avviene solo in una o poche località, ma in cento; dovunque sono gruppi di cittadini che professano dati principii e ne fanno propaganda, si fanno le retate e i processi e si emettono condanne che sommano a decine e centinaia di anni di galera. Del resto non è strettamente necessario che sia costituito un circolo, o sezione, o club o altra associazione; se si pubblica un giornale di un certo colore, l'associazione si ha bell'e fatta tra redattori, gerente, amministratori e... tipografi. Se neanche il giornale c'è, basta qualche riunione, una festa di propaganda, una sottoscrizione di protesta per condannati politici, qualche giornale che proviene dall'estero, ecc.

Quando non v'è materiale sufficiente ad imbastire un processo, si aggregano gl'imputati di una data località a quelli di altre, e così si raggiunge lo scopo.

Un Prefetto, un Questore, un Procuratore del Re, un Giudice Istruttore, non mancano mai di risorse per corrispondere con zelo agli ordini superiori. Spogliati delle formalità e solennità giudiziarie, della *mise en scène* per simulare la giustizia, questi processi a che si riducono? Ad un atto di forza del Governo. Sarebbe più semplice, prendere i cittadini che si vogliono colpire e cacciarli in prigione per ordine superiore; o se un tal procedimento sembrasse troppo spiccio ed arbitrario, fare una legge o un decreto-legge che dicesse: il Governo è autorizzato ad imprigionare tutt'i cittadini, che gli sono invisiti o molesti. Si risparmierebbero così le non lievi spese di tanti inutili processi, che non accrescono il prestigio della Magistratura e a conti fatti fanno più male che bene allo stesso Governo.

Abbiamo citato sopra gli art. 117, 118, 120, 217, 251, Cod. Penale.

Qui dobbiamo dire che questi ed altri sono concepiti in modo così ambiguo ed equivoco da abbracciare tutte le specie e varietà di attività politiche contrarie al Governo o alla fazione politica dominante.

Contrariamente al principio che nessuno può essere punito per le sue intenzioni (il giureconsulto Baldo disse che il suo collega Bartolo per aver sostenuto il contrario *cruciat in inferno*) contrariamente dunque al principio che la legge non può punire che il fatto compiuto (o un tentativo manifestatosi con fatti posi-

tivi, costituenti principio di esecuzione di un reato vero e proprio) gli articoli suddetti assoggettano a sanzione penale *ogni fatto diretto* a commettere un attentato contro il re, i poteri dello Stato, la Costituzione, ecc.

Che cosa può essere un *fatto diretto*, non è detto; un qualsiasi fatto, con cui si manifesti l'intenzione di insorgere quandochessia per mutare il Governo o la Costituzione politica.

Quegli articoli poi puniscono anche quelli che concertino e stabiliscono di commettere un fatto *diretto* ad uno degli scopi suindicati (sia pure senza determinazione di tempo e di mezzi) e l'apologia di un fatto che la legge bene o male considera come reato, e perfino l'associazione per l'apologia.

Così la provvidenza della legge è grande quanto quella di Dio e abbraccia tutti quelli che proclamano semplicemente che sarebbe giusto ed utile modificare l'una o l'altra istituzione politica o sociale, o più di esse insieme; e quelli che accettano tali principii e li fanno proprii e se ne fanno divulgatori, e quelli che si adoperano non a tradurli in atto con la violenza, ma a far circolo intorno alle loro idee, a formare una forza di consensi tale da renderne possibile, anzi necessaria, in corso di tempo l'attuazione.

Il Governo vede in codesti cittadini o partiti i suoi naturali nemici e s'illude di distruggerli col vecchio binomio *galera e boia, boia e galera*.

Così nel 1879 il ministro Zanardelli (quello del *reprimere e non prevenire*) potè dire alla Camera dei deputati, che mercè sua tutti gl'internazionalisti erano in carcere od in esilio, e più tardi, in una notte

dal 21 al 22 ottobre 1922, con decreti prefettizi calcati tutti su uno stesso stampo, fu iniziata la persecuzione giudiziaria contro i socialisti.

I processi di questo genere sono caratterizzati dal fatto che abbracciano un gran numero di persone — sono processi collettivi o di masse (*indictments against people*, li chiamò Gladstone nelle citate lettere contro i Borboni di Napoli).

I processi collettivi sono per sè stessi insidiosi e pericolosi, specie se ispirati dall'odio e dalla vendetta.

Il riunire in un unico processo una moltitudine di accusati ha per effetto — se si tratta di un fatto che suscita sentimenti di indignazione nel pubblico, e poniamo il caso di un processo di Corte d'Assise, nella giuria — di coinvolgere tutti, colpevoli e innocenti, in un'atmosfera tutt'altro che serena, viziata e avvelenata dall'odiosità del delitto.

Così avvenne nel processo per l'eccidio del Diana. In quell'occasione furono tratti alla sbarra non solo i tre accusati e poi condannati come autori dell'eccidio, ma anche parecchi altri per imputazioni affatto distinte e diverse. Invano la difesa domandò la separazione dei processi per ottenere che ciascun imputato fosse giudicato in base alle prove specifiche che erano portate contro di lui.

Il Presidente tenne fermo all'abbinamento dei processi perchè comprendeva benissimo che trattandosi di anarchici e socialisti, i giurati li avrebbero considerati tutti alla stessa stregua, i tre autori dell'attentato perchè autori, e gli altri, benchè non autori nè partecipi dell'attentato come presunti capaci di commetterlo.

Ci diceva il Procuratore Generale della Corte di Milano che egli non aveva voluto domandare il rinvio di tutti gli imputati sotto l'accusa di complicità nell'eccidio; ma se così avesse fatto, i giurati in odio al delitto li avrebbero condannati tutti all'ergastolo confondendo coi colpevoli gli innocenti.

In ciò sta il pericolo dei processi collettivi, o di massa o di folla, come si potrebbero dire.

Ed il pericolo è gravissimo specialmente ne' giudizi per giurati, non possedendo questi la capacità di individuare le prove, e di discernere un sospetto od una possibilità dalla certezza necessaria a pronunziare una condanna.

Quanti processi simili contro decine e talvolta centinaia di persone, chiamate a rispondere di un unico fatto o di fatti diversi non si sono fatti in questi ultimi due o tre anni in odio a' cosiddetti sovversivi!

Le galere d'Italia sono state popolate di cittadini, condannati in blocco, in massa, alla rinfusa, a Milano, a Torino, a Firenze, ad Arezzo, ecc., la massima parte de' quali innocenti!

Valga per tutti l'ultimo processo di questo genere non ancora terminato mentre scriviamo, quello per i fatti d'Empoli.

Il Procuratore Generale ha chiesto nientemeno che l'ergastolo per 132 persone, tutti gl'imputati, nessun escluso, e comprese le donne, come autori o complici materiali o morali di quell'eccidio.

Domandare 132 condanne all'ergastolo ad una volta non è cosa che accade tutti i giorni: non sappiamo come dopo una simile richiesta quel magistrato possa

essere rientrato tranquillamente nella sua casa, e abbia potuto abbracciare moglie e figli, desinare ed andare a dormire.

L'ergastolo si sa, è quella pena terribile che fu introdotta nel Codice Penale vigente perchè giudicata più atroce della pena di morte!

Nessuno tra 132 innocente, o (ciò che è lo stesso) non raggiunto da prove sicure, nessuno meritevole di una scusante, d'una diminuyente, di un'attenuante!

Tutti correi o complici necessari!

Anche quelli che non uccisero, non ferirono, ma si trovavano a far parte della folla, che persuasa di aver a fare con fascisti che venivano a compiere una spedizione punitiva contro di essa, aveva ucciso o ferito. Fin qui si era sempre ammesso che i delitti di folla meritassero l'attenuante dell'eccitamento prodotto dal comunicarsi dell'emozione dall'uno all'altro dei componenti di essa. Questa volta no. Si vuol dare un castigo tremendo condannando tutti senza distinzione alla pena massima.

E si ricorre per coloro per cui non ci sono prove o sono troppo deboli alla nuovissima trovata della complicità morale.

Questa trovata, che applicata imparzialmente a tutti, e non soltanto ai sovversivi, porterebbe sullo scanno de' rei giornalisti, uomini politici, capi partito e capi di governo, merita per la sua importanza poche parole di illustrazione.

La legge punisce con la stessa pena degli autori principali quelli che prestano loro aiuto o consiglio nell'esecuzione del delitto, purchè la loro cooperazione

sia tale che senza di essa il delitto non si sarebbe potuto commettere.

Se invece il delitto si sarebbe commesso ugualmente, la pena del complice è molto minore.

E' punito anche, con pena molto ridotta, chi istiga altri a commettere un reato.

All'infuori di questi casi nessuno risponde delle altrui azioni neanche se a determinarle abbia influito una qualsiasi propaganda d'idee o di opinioni. Il padre non risponde per l'educazione data ai proprii figli; uno scrittore non risponde per l'effetto che la sua opera scientifica o letteraria abbia prodotto su' suoi lettori; un romanziere p. es., un drammaturgo non risponde per le emozioni cagionate a lettori e spettatori, e per le eventuali imitazioni delle gesta de' personaggi del suo romanzo e della sua commedia; il cronista e in generale il giornalista non risponde de' delitti, commessi sotto l'influenza de' fatti da lui narrati o dei suoi articoli polemici. Un propagandista di idee di riforme sociali o politiche non può e non deve rispondere dell'operato di un adepta che creda di agire in conformità del di lui apostolato, uno scienziato che inventa un mezzo di distruzione della vita umana non risponde se altri l'adopera a disfarsi di un suo nemico.

Ognuno risponde esclusivamente delle proprie azioni.

Come va dunque che si è introdotto nella pratica forense questa figura giuridica non contemplata dalla legge, del complice morale, che risponde del fatto altrui da lui non provocato, non istigato, nè voluto?

Ecco un esempio. Nel processo per l'uccisione di un ingegnere della Mineraria a Castelnuovo de' Sabbioni nel 1922, ad opera di alcuni minatori del Valdarno, fu coinvolto Attilio Sassi; chi era Attilio Sassi? Era uno che aveva organizzato i minatori e li aveva guidati nelle lotte contro la Società Mineraria, facendoli riuscir vittoriosi.

Non aveva mai predicato l'omicidio, ma soltanto la resistenza economica per la difesa de' diritti e interessi dei lavoratori.

Li aveva invece istruiti e ne aveva ingentiliti i costumi con conferenze, scuole e teatri educativi, tanto che l'analfabetismo tra' minatori era diminuito notevolmente e l'alcoolismo cessato del tutto.

Che egli fosse alieno dall'uso della violenza privata, lo aveva dimostrato in due occasioni, in una delle quali aveva impedito che si usasse violenza appunto ad uno degli ingegneri della Mineraria e nell'altra era accorso in difesa di un tenente dei carabinieri salvandogli la vita. Ma la Mineraria lo odiava per l'opera da lui spesa a pro' de' minatori e le vittorie da lui riportate a vantaggio dei medesimi.

Accade il tragico tumulto, nel quale lasciò la vita un ingegnere dirigente i lavori della Mineraria.

La Mineraria, *che istruì il processo ne' suoi uffici*, vi implicò il Sassi, sebbene questi non fosse presente, nè avesse avuto nessuna parte neppure indiretta in quanto era avvenuto.

Il Sassi fu condannato a 18 anni di reclusione che sta spiando.

Complicità morale! Eh via! la complicità morale per cui fu condannato Attilio Sassi, ed altri furono condannati in altri processi è uno sproposito giuridico peggiore di quello per cui il giureconsulto Bartolo *cruciat*ur in inferno.

Se poi la teoria della complicità morale dovesse essere consolidata nel nostro diritto, e applicata imparzialmente a tutti, non basterebbero le carceri d'Italia a contenere tutti coloro che dovrebbero essere chiamati a rispondere di una tale figura di reità.

Il solo delitto Matteotti potrebbe essere imputato per complicità morale, a centinaia e migliaia di persone: e non vi sarebbe reato, per cui non potessero essere trascinati sulla scranna de' rei decine e centinaia di cittadini. La delinquenza diverrebbe la caratteristica comune alla stragrande maggioranza degli uomini.

## IX.

### LA GIUSTIZIA SOTTO IL BASTONE FASCISTA

*Perinde ac cadaver* — questo motto rende perfettamente l'immagine della giustizia sotto il regime fascista.

Come tutti sanno dalla marcia su Roma in poi, la giustizia ha cessato di funzionare, il suo cuore ha cessato di battere, essa non più esiste. Anche prima dell'ottobre 1922 i fascisti avevano saputo paralizzarla, impedendo che si ricercassero i colpevoli degli innumerevoli delitti che essi commettevano con la assoluta sicurezza dell'impunità e intervenendo ne' pubblici dibattimenti a pro' de' pochi compagni processati e contro gli avversarii con clamorose dimostrazioni e con intimidazioni a giurati, avvocati e testimoni e perfino a magistrati, e in altri modi (fino all'uccisione e ferimento di detenuti, naturalmente non fascisti, ammanettati in mezzo ai carabinieri).

I magistrati, a loro volta, seguendo com'è loro costume la corrente, usarono tutte le condiscendenze verso gli imputati fascisti tanto in sede di istruttoria quanto ne' pubblici dibattimenti, mentre erano severissimi contro tutti coloro che avevano opposto la me-

noma resistenza alla violenza fascista, ovvero avevano tentato una disperata difesa contro i loro aggressori (1).

Sta di fatto che, grazie alla connivenza e alla complicità passiva e attiva della polizia dell'arma dei carabinieri e di alcuni ufficiali dell'esercito e all'acquiescenza della Magistratura — i fascisti organizzati in bande e armati di tutto punto percorsero l'Italia da un capo all'altro comportandosi come nemici inesorabili e crudeli in un paese allora conquistato.

Chi ha assistito allo spettacolo di quelle orgie di sangue che andarono sotto il nome di spedizioni punitive ne porta nella mente e ne' sensi il ricordo incancellabile, quelli più fortunati che o per non essersi trovati in Italia o per aver vissuto in località risparmiate dalla furia fascista hanno appreso i fatti dalle cronache de' giornali, stenteranno a crederli.

---

(1) Vi sono state requisitorie e sentenze veramente scandalose: come quelle con cui si proscioglievano i fascisti di Tempio Pausania, colpevoli di violenze, lesioni e minacce in danno di un rivenditore della *Nuova Sardegna*. Affermarono i magistrati « non essere provato il nesso fra' vari episodii, nè il rapporto di causa ad effetto tra l'intenzione d'impedire la vendita del giornale e le minacce e le lesioni »; che la frase: « il giornale da oggi non uscirà più » dovesse intendersi significare che i fascisti si proponevano ricorrere alle vie legali, e che il giornalista si astenne bensì dal vendere il giornale, ma per allargare la sua clientela » ecc. ecc.

E quante volte, per l'uccisione di una o più persone in seguito ad uno scambio di revolverate tra fascisti e avversarii, i primi furono prosciolti o non furono affatto processati e gli altri mandati a giudizio e condannati?

E non vi crederanno le generazioni future a cui non parrà possibile tanta barbarie nell'Italia del secolo XX°.

In un discorso pronunziato alla Camera de' Deputati — e riportato in *Fascismo* (Milano, 1922) — l'On. Matteotti così descriveva il modo di operare del Fascismo nel Polesine:

« Nel cuore della notte, mentre i galantuomini sono nelle loro case a dormire, arrivano i camions di fascisti nei paeselli, nelle campagne, nelle frazioni composte di poche centinaia di abitanti; arrivano accompagnati naturalmente dai capi della Agraria locale sempre guidati da essi, poichè altrimenti non sarebbe possibile conoscere nell'oscurità in mezzo alla campagna sperduta, la casetta del capolega, o il piccolo miserello Ufficio di collocamento.

« Si presentano davanti a una casetta e si sente l'ordine: *Circondare la casa*. Sono venti, sono cento persone armate di fucili e di rivoltelle. Si chiama il capolega e gli si intima di scendere. Se il capolega non discende, gli si dice: Se non scendi ti bruciamo la casa, tua moglie e i tuoi figliuoli!

« Il capolega discende, se apre la porta, lo pigliano, lo legano, lo portano sul camion, gli fanno passare le torture più inenarrabili fingendo di ammazzarlo, di annegarlo, poi lo abbandonano in mezzo alla campagna, nudo, legato ad un albero!

« Se il capolega è un uomo di fegato e non apre e adopera le armi per la sua difesa, allora è l'assassinio immediato che si consuma nel cuore della notte, cento contro uno.

« Questo è il sistema nel Polesine ».

E l'oratore cita una lunga serie di fatti alcuni dei quali fanno rabbrivire.

E come nel Polesine, nelle altre provincie del Veneto, nel Milanese, nel Genovesato, in Toscana, in Romagna, nel Grossetano, in Umbria, nelle Puglie, dappertutto.

I morti sono centinaia, migliaia i feriti e non si contano i bastonati, i sequestrati, gli espulsi dalle loro case e da' loro paesi, i costretti ad ingerire forti dosi di olio di ricino e poi gl'incendi, le devastazioni, ecc.

Tutti questi misfatti si compievano pubblicamente, ostentatamente sotto gli occhi delle autorità, da persone ben note. E tutti sono rimasti impuniti.

Nei pochissimi casi in cui fu simulato un'istruttoria ed un processo, essi furono ben presto troncati; e in qualche caso anche più di raro, in cui vi furono de' fascisti arrestati, i loro compagni corsero a liberarli armata mano dal carcere.

Insomma dal 1920 a tutto il 1922 la giustizia fu completamente paralizzata in Italia dalla fazione fascista e solamente continuò a funzionare a danno de' sovversivi, de' popolari e degli altri avversarii del fascismo.

Giunto al potere il fascismo, primo pensiero del Governo fu di decretare l'impunità assoluta per tutt'i crimini, per quanto efferati, commessi da' suoi, per « fine nazionale », o prevalentemente tale, diretto od indiretto!.

In proposito ci è grato citare nuovamente le parole del Matteotti (un morto che è più vivo di prima)

in *Un anno di dominazione fascista*.

Sotto la rubrica « Amnistia » l'On. Matteotti scriveva:

« Con il decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, si amnistiarono completamente e per tutt'i reati, nessuno escluso, neppure quelli importanti la pena dell'ergastolo (p. es. l'omicidio premeditato) tutti coloro che avevano delinquito per fine nazionale (?!) anche se il nesso di causalità era indiretto, anche se non era esclusivo, ammettendosi il concorso, purchè non prevalente, di motivi personali (art. 1). Per la prima volta nella concessione del beneficio al delitto commesso si ebbero cittadini amnistiati del tutto (i fascisti) e cittadini cui non si concesse alcun beneficio oppure il solo beneficio del condono di un anno (i non fascisti).

« Poichè molti degli elementi criminali del fascismo avevano precedenti penali si ammise l'amnistia anche pei recidivi o per i pregiudicati, e solo più di due condanne per i reati più gravi contro le persone o la proprietà costituirono ragioni di esclusione dal beneficio. Non solo: chè se queste precedenti condanne fossero state riportate per reati commessi a fine nazionale, la esclusione non più funzionava (art. 7)! In tal modo su molte decine di migliaia di violenze, di omicidi, incendi, minacce commesse da fascisti, solo una piccola parte fu denunciata, e sulle poche migliaia di denunciati appena qualche centinaio dei più gravi ed evidenti reati fu colpito da condanna. L'amnistia ha finito per assolvere tutti i delitti fascisti, anche i più crudeli e orribili e repugnanti. Così l'amnistia fu

applicata perfino agli imputati dell'assassinio del Deputato Di Vagno; perfino a responsabili di furto e di ricettazione (quando il ladro, fascista, potè dar ad intendere di aver rubato per finanziare... la marcia su Roma!) e se ne sostenne l'applicazione anche per la diffamazione e... per l'adulterio!

« Di fronte a tanta inaudita larghezza per i reati commessi a « fine nazionale » il decreto fece un trattamento di estrema severità agli... altri.

« Per quanto il Presidente del Consiglio nella lettera gratulatoria al ministro Oviglio dicesse che con quel provvedimento il cosiddetto « governo tirannico apriva le porte della galera agli avversari » la verità è che non ne fu aperta nessuna.

« Per i reati politici o a movente politico (salvo l'omicidio) un anno di condono: così per quelli commessi in occasione di competizioni economico-sociali. L'amnistia, il completo oblio, fu concessa solo ai reati meno gravi (puniti con un minimo non superiore ai tre anni) commessi in dipendenza di agitazioni, conflitti o competizioni economico-sociali.

« Quindi i beneficiati furono pochissimi.

« Il più recente decreto 31 ottobre 1923 ha dato amnistia a tutti i reati a moventi politici, ma ne esclude tutti i reati contro la sicurezza dello Stato e quelli per i quali la pena stabilita è superiore nel minimo ai tre anni. La prima esclusione non ha una grande importanza pratica, ma è grottesca e iniqua.

« La seconda esclude tutti e proprio i condannati a pene più gravi, ai quali col concorso di certe condizioni scusanti si concede il condono di qualche anno.

« Anche da questo condono sono però sempre esclusi i reati contro la sicurezza dello Stato.

« Ora invece una vera amnistia, una vera pacificazione avrebbe dovuto rivolgersi proprio ai reati contro le persone commessi durante la guerriglia civile del 21 e del 22, e giudicati da giurie spesso e inevitabilmente traviate dall'odio o dal terrore.

« Ogni caduto di parte fascista è stato posto a carico di decine di sovversivi; e questi sono stati condannati a gravissime pene con o senza prove, spessissimo con prove adulterate, e soprattutto senza la suprema considerazione delle condizioni soggettive e di ambiente, che degradavano la quantità criminosa del commesso reato. Or proprio a costoro è stato negato ogni beneficio. La grazia e la giustizia sono state così trasformate in strumento di passioni di parte, cioè in privilegio odioso ed ingiustizia ».

La Magistratura, manco a dirlo, ha rincarato la dose dell'ingiustizia. Essa ha negato l'applicazione dell'amnistia e del condono a quelli tra i sovversivi, che pur essendo condannati per semplice reato di stampa (come Luigi Galleani a Torino) avevano in tempo remoto, venti o trenta anni fa, riportata una condanna per associazione a delinquere con relativa vigilanza speciale, non ostante l'avvenuta riabilitazione di diritto!


E l'ha negata al Parrini e ad altri che, coinvolti nel processo per l'eccidio del Diana furono condannati non come compartecipi di questo, ma per associazione a delinquere. Il fine politico della quale era manifesto (sentenza 17 marzo 1924, Corte di Cassazione, sez. I<sup>a</sup>).

Secondo questa sentenza « agli effetti del R. D. 31 ottobre 1923, n. 2278, può considerarsi politico il movente di un'azione soltanto quando concerne gl'interessi di una collettività mirando a favorire o raggiungere idealità di partito, non quando è determinato da *un fine strettamente particolare e di personale giovamento ad un compagno* (il Malatesta che carcerato aveva iniziato, il cosiddetto sciopero della fame) onde premere sull'Autorità Giudiziaria per indurla a scarcerarlo ».

*Strettamente personale*, per chi? per il Malatesta o per il Parrini? Non certo per quest'ultimo. Questo equivoco, che si annida nel ragionamento della Corte, viene escogitato dall'astuto redattore della sentenza per il proposito di escludere dall'ammnistia il Parrini... Se questi e gli altri avessero assaltato le Carceri di San Michele per scarcerarne Enrico Malatesta, al loro reato non si sarebbe potuto negare il movente politico (come non si negò a' fascisti che così avevano agito pei loro compagni carcerati). Poichè il Parrini avrebbe limitato la sua azione ad associarsi con altri col fine di esercitare una qualsiasi pressione sull'opinione pubblica e quindi di riverbero sul Governo e sull'autorità giudiziaria per la liberazione di Enrico Malatesta, non gli spetta nè l'ammnistia nè il condono.

I giureconsulti di Barbarossa, Martino e Bulgaro, non dimostrarono maggior zelo nell'arzigogolare per la tesi del loro padrone e sire, di quello che i nostri posero nell'applicazione bifronte de' su citati decreti pro fascisti e contro sovversivi.

Infine un esempio recentissimo della supina acquiescenza della Magistratura agli ordini superiori si è avuto nel caso dello « chauffeur » Zaccagnino, che arrestato per la sua partecipazione all'aggressione all'on. Amendola, fu subito scarcerato (la consegna era di russare); dopo alcuni mesi è stato spiccato contro di lui mandato di cattura. Perchè? è forse mutata la legge? sono mutati i magistrati? No. Sono mutati semplicemente gli umori del Governo, che ha dovuto, in seguito al caso Matteotti, ritirare in parte il veto opposto alla giustizia ne' riguardi de' fascisti.



X.

« SE SE NE POTESSE FARE A MENO »

E qui facciamo punto nella critica della giurisprudenza de' nostri tribunali o delle Corti in materia politica o attinente alla politica.

L'animo nostro è straziato dallo spettacolo dello scempio fatto della giustizia da coloro medesimi che ne dovrebbero essere i custodi gelosi e gli assertori inflessibili.

Il nostro disgusto è tale che siamo indotti a domandarci se per avventura non si possa fare a meno di questo apparecchio, che ha funzionato, funziona e forse funzionerà anche per l'avvenire così male, che pare fatto apposta per attutire e soffocare nell'animo umano il sentimento innato e sempre rinascente della giustizia.

In verità, se se ne potesse fare a meno, come molti dicono che si possa fare, la conclusione di questo scritto sarebbe: aboliamo la giustizia penale e civile! sopprimiamo i tribunali!

Ma la cosa è più facile a dire che a fare! Una forma di giustizia, un modo di risolvere le contro-

versie che sorgono fra privati (*ne cives ad arma veniant*), una difesa contro la delinquenza è necessaria ed indispensabile in ogni società avvenire.

E' troppo semplice affermare che con l'abolizione della proprietà individuale, con l'attuazione di un qualunque sistema di socialismo, ogni contrasto d'interessi fra individui sarebbe eliminato, e le cause più comuni della delinquenza (miseria, ignoranza, avidità di lucro) sarebbero rimosse, cosicchè verrebbe meno la funzione degli organi giudiziari e di polizia e quindi ogni ragione di loro esistenza,

La verità è che in una società quale noi possiamo preconizzarla, dalla quale cioè sieno eliminate le grandi ineguaglianze di condizione e quindi i contrasti d'interesse che affliggono e deturpano la società attuale, scompariranno o si rarefaranno alcune specie di delitti: ma non tutte le cause della delinquenza. Oltre a' delitti passionali che potranno sempre commettersi, ed oltre ai casi di atavismo, e a nuove forme di parassitismo, che pur bisognerà combattere, si manifesteranno nella società futura conflitti d'interessi o individuali o collettivi o nuove forme di delinquenza corrispondenti a' nuovi rapporti sociali.

La moralità, e quindi la delinquenza è relativa all'organizzazione sociale e varia con essa.

I membri d'una società comunista p. es. potrebbero venire in conflitto fra loro a proposito dell'assegnazione *del mezzo di lavoro* alle varie Comunità o Associazioni *e dell'uso* che ciascuna di esse intendesse farne, o della ripartizione de' prodotti ed in generale per l'adempimento ~~x~~ dei patti convenuti o delle norme adottate.

In qualche modo questi conflitti dovranno essere risolti e impedito il ricorso alla violenza.

D'altronde è da tener presente che la nostra sensibilità morale si affinerà; molte azioni che oggi passano per lecite o indifferenti, ci appariranno delittuose col progresso de' costumi e col perfezionamento del nostro sentimento di giustizia.

Non dimentichiamo che nella società presente molti delitti veri e propri, rimangono impuniti, perchè commessi da coloro che comandano: nel campo politico, la corruzione praticata su vasta scala da' governanti e dagli aspiranti al governo, la sopraffazione che consiste nel violare le libertà dei cittadini e nell'arrogarsi un imperio su di essi. E nel campo economico, le frodi nei commerci, l'accaparramento de' mercati, lo strozzinaggio elevato a sistema, la creazione artificiale dell'abbondanza e della penuria de' prodotti per l'affamamento dei consumatori, la manipolazione del credito, le scalate alle Banche e le speculazioni di Borsa e mille altri modi con cui si spoglia il prossimo e si pratica la libera concorrenza.

Guardiamoci dall'illusione di poter passare da una società piena di vizi e funestata da tanti delitti ad una società angelica e piena di bontà.

Vi è ancora un lungo cammino da percorrere, fino a che l'umanità non si convertirà ad un sufficiente grado di civile solidarietà.

E frattanto che gli uomini non raggiungeranno, non diciamo la perfezione, ma un grado di civiltà superiore all'attuale e tale che consenta di considerare la delinquenza come un fenomeno veramente eccezio-

nale e un segno di una vera anomalia individuale da curarsi co' metodi profilattici che la scienza indicherà, fino ad allora la giustizia, penale e civile, dovrà continuare a funzionare per mezzo di organi adatti.

Nè varrebbe mutar le parole, chiamare p. es. collegio arbitrale quello che ora si chiama *Tribunale*, lodo quello che ora si chiama sentenza, *difesa sociale* ciò che va sotto il nome di *giustizia penale*.

Purtroppo gli uomini si appagano spesso di simili giuochi di parole e non si accorgono che le cose rimangono, e talvolta anche sono peggiorate.

Dunque la *giustizia penale e civile* non si può abolire e gli organi costituiti per la prevenzione e per la repressione del delitto e per la risoluzione delle controversie fra privati potranno e dovranno essere corretti e perfezionati, eliminando da essi ciò che conservano di vecchio e di putrido e adattandoli a' nuovi criterii di giustizia e di libertà, che sono entrati a far parte della coscienza morale dell'uomo moderno, ma non potranno essere soppressi (1).

---

(1) Lo stesso Enrico Malatesta fautore dell'abolizione de' tribunali e della polizia, e che vorrebbe che alla difesa sociale provvedessero tutti, come tutti corrono al soccorso in caso di pubblica calamità (vi sono però i corpi dei pompieri, le pubbliche assistenze, le associazioni per soccorsi ai naufraghi) in una polemica avuta con noi sul giornale *Umanità Nova*, finiva per dichiararsi d'accordo con noi sulla necessità di *precisare le forme e le norme di ciascuna organizzazione* destinata ad attuare determinati scopi, e quindi anche degli organi di prevenzione e di repressione del delitto, ossia di difesa sociale in quanto se ne avveri la necessità.

Discutiamo pure delle modalità di costituzione e di funzionamento di tali organi e delle modificazioni da apportarvi (non senza tener conto delle esperienze fatte, delle verità acquisite, de' progressi compiuti, per non rinunciare al *certo per l'incerto*, al positivo per l'astratto,) e cerchiamo di fare il meglio che si può.

L'indipendenza de' giudici, non solo da' Governi, ma dalle fazioni dominanti, e perfino da un'opinione pubblica, che volesse imporsi alla loro coscienza: la loro inamovibilità dal posto e dalla residenza, la determinazione di norme certe ed imparziali, che devono regolare il funzionamento della giustizia, l'individualizzazione della funzione giudiziaria e l'eliminazione di ogni gerarchia: responsabilità ben determinata non per gli errori (che è umano errare) ma per le deliberate trasgressioni del proprio dovere, tutto ciò può assicurare una giustizia almeno approssimativa ed esente dai *vizi* attuali e dalle deformazioni professionali, ma sempre inferiore al nostro desiderio e al nostro ideale sempre irraggiungibile, perchè portato sempre più innanzi e in alto sulla via del progresso indefinito.

Ripetiamolo ancora una volta: non sarebbe savio cancellare con un tratto di penna gl'istituti giudiziari vigenti — Codici e Tribunali — e sostituire ad essi la giustizia tumultuaria di Assemblee popolari, nè la legge di Lynch. Per quanto un popolo possa essere incivilito, una giustizia popolare sarebbe sempre impulsiva e poco rassicurante; anche perchè in una moltitudine trionfa la mediocrità e se è possibile trovare una o poche persone dotate de' necessari requisiti, le

quali esaminino spassionatamente un caso, e affermino o neghino la colpeabilità di un accusato, eguale serenità ed imparzialità non si possono attendere da un'assemblea agitata da passioni diverse e dominata da simpatie e antipatie per l'individuo o per le sue idee o per il gruppo al quale appartiene. Specialmente i novatori — e ce ne saranno, speriamo, anche in avvenire — non troverebbero grazia presso il popolo giudicante, od almeno correrebbero grave pericolo per la volubilità delle moltitudini di passare dal Campidoglio alla Rupe Tarpea, dall'osanna al *Crucifige*, oggi nella polvere, domani sugli altari.

La giustizia deve essere organizzata con criterii tecnici, controllati dall'esperienza, e animata, vivificata dal sentimento corrispondente, che è in noi, progredisce in noi, e che è il vero propulsore dell'Umanità sulla via del progresso e del generale benessere.



## XI.

### CONCLUSIONE

#### *Che fare?*

In tutt'i tempi l'amministrazione della giustizia fu insidiata e asservita da' potenti; in tutt'i tempi essa suscitò i sospetti e le diffidenze e il malcontento del popolo; e fu fatta segno a censure più o meno aspre e vivaci (ricordiamo ad esempio l'opuscolo del Muratori: *I difetti della Giuresprudenza*): ma mai diffidenze e censure furono così meritate come oggi, mai l'amministrazione della giustizia fu così sconvolta da potersi come oggi, paragonare a nave senza nocchiero in gran tempesta.

Nè questo è un nostro giudizio o modo di vedere particolare, frutto di chi sa quali prevenzioni od ostilità personali.

Un testimone non sospetto — l'autore delle famose lettere a lord Aberdeen sulla polizia e sulla magistratura de' Borboni, rivisitando nel 1888, dopo quarant'anni, il nostro paese, ebbe a scrivere nella *Nineteenth Century* (maggio 1889) che la dipintura fatta dal D. Antinori (libro citato) degli abusi del Potere

Esecutivo e della degradazione della Magistratura in Italia « può ben passare per una *dipintura dell'epoca de' Borboni* ».

E il prof. Ellero, che fu poi consigliere alla Corte di Cassazione, discorrendo in *Tirannide borghese* (1) dell'istituto dell'ammonizione, osservò « che dopo aver « gridato tanto contro la polizia borbonica, ducale e « papale non si sarebbe mai creduto che la nazione « italiana nella seconda metà del secolo XIX sarebbe « sottoposta a tanto obbrobrio ».

Il confronto fra quello che era sotto i Governi assoluti preesistiti alla Rivoluzione del 1860 la giustizia ne' suoi rapporti con la politica e quello che è oggi è particolarmente mortificante per noi.

Nel 1856 un avvocato napoletano emigrato in Piemonte, che fu poi deputato e ministro e uno dei principali compilatori dei Codici del 1865, Giuseppe Pisanelli, difendendo l'istituzione della giuria scriveva:

« Chi crede che la necessità abbia oggi dileguati « i timori (d'inframmettenze politiche governative nel- « l'amministrazione della giustizia) e messi al coperto « i giudici dalle prepotenze governative, per persuadersi « del suo inganno non ha che a rivolgere il pensiero « su qualche provincia di questa misera Italia, ove « quotidianamente veggonsi condannati i migliori cit- « tadini da sgherri assoldati, che si ammantano della « toga del magistrato.

« E non ho io contristato lo sguardo e lacerato « l'animo dal tetro spettacolo di iniqui giudizi? Non

---

(1) Bologna, 1879, p. 242-243.

« mi stanno innanzi agli occhi degli uomini del mio  
« paese natale più stimabili per nobiltà d'animo, per  
« gentilezza di costumi, per ingegno e per dottrina, cac-  
« ciati in esilio o percossi da condanne capitali, come  
« reprobì malfattori? I loro nomi passeranno alla po-  
« sterità come documento tremendo contro la magi-  
« stratura permanente e gli animi onesti fremeranno di  
« orrore, pensando che nel mezzo del secolo XIX po-  
« tessero consumarsi nella più bella parte d'Italia fatti  
« tanto esecrandi.

« So che nei governi liberi la stampa, l'opinione  
« pubblica e la responsabilità dei ministri frenano gli  
« arbitrii governativi; *ma conosce parimente ognuno*  
« *quanto riesca agevole al Potere Esecutivo frangere*  
« *tali freni* ».

Così scriveva il Pisanelli nel 1856 in Piemonte:  
così potremmo ripetere noi oggi e citare nomi come  
quelli di Costa, Barbato, Turati, Malatesta, Galleani  
e tanti altri che passarono sotto le forche caudine della  
giustizia e sono stati poi onorati e glorificati come  
uomini purissimi.

Ora poi che il Potere Esecutivo ha rotto tutti i  
freni, e il libito è divenuto lecito in sua legge, la  
giustizia è diventata più che mai un punto interro-  
gativo.

Governo e Magistratura sono una cosa sola: un  
corpo ed un'anima. L'uno inizia: l'altra seconda. L'uno  
addita, l'altra colpisce. L'uno principia: l'altra finisce.

La giustizia è fatta strumento delle passioni e degli  
interessi della fazione dominante o per dirla con una  
frase del Guerrazzi, è fatta coltello, posto in mano

ai magistrati, perchè colpiscano gli avversari del Governo.

Al cospetto dei fatti esposti, del resto già noti a tutti, nessuno potrà dire che noi diffamiamo o caluniamo per partito preso la Magistratura o il Governo: il male esiste e si è andato aggravando dal 1860 in poi, ed è divenuto intollerabile.

Denunciandolo alla pubblica opinione non per odio altrui, nè per disprezzo, ma per persuadere i nostri concittadini della urgente necessità di porvi riparo, noi non abbiamo inteso di muoverne rimprovero alle persone singole.

I nostri magistrati singolarmente presi non sono nè migliori nè peggiori della comune degli uomini.

La colpa de' mali lamentati non è loro, ma della Magistratura come corpo: *Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia*. E non soltanto della Magistratura, ma soprattutto del Governo che la tiene a sè soggetta e la vuole pronta a' suoi voleri, e non solo del Governo, ma anche della nazione che ha il Governo che si merita.

Come potrebbe — mentre la corruzione dilaga in tutte le Amministrazioni — e il fango sale, sale, sale — la Magistratura mantenersi sana, e pura ed incontaminata?

Quando un'infezione penetra in un corpo, essa si diffonde necessariamente in tutte le membra.

Vi sono Magistrati onesti — e che non dimanderebbero di meglio (lo abbiamo detto fin dal principio) che di essere lasciati in pace a compiere il loro dovere. Ma essi si dibattono, fra le strettoie degli

« ordini superiori », dei provvedimenti eccezionali, della ragion di Stato e delle frasi equivoche ed ambigue delle leggi.

Quando l'ingiustizia è nella legge, il magistrato si trova a disagio: od applica la legge, qual'è e commette un'ingiustizia, talvolta addirittura un'iniquità; o non l'applica e viene meno al suo dovere. E niente è più demoralizzante per il magistrato quanto l'abitudine che egli contragga di applicar leggi ingiuste od inique. Non si può certo pretendere da Magistrati che si ribellino ogni giorno alla legge.

Se essi qualche volta tentano di sfuggirvi, la resistenza non può essere che breve, e rimane presto sovrappiù. Nè si può pretendere che i magistrati sieno eroi, che resistano essi soli, mentre tutti si piegano al despotismo imperante, e sacrificino le loro famiglie, il loro avvenire, la speranza di far carriera per cogliere, negli ultimi anni della loro vita l'ambito premio a tante fatiche, consistente in un posto elevato, con un sufficiente stipendio, che facciano gettito di tutto ciò per un atto o gesto d'indipendenza che poi rimarrà isolato e non porterà nessun frutto.

Nel corso delle pagine precedenti abbiamo ricordati a titolo d'onore parecchi nomi di magistrati, che posti tra il loro dovere e le esigenze de' superiori, optarono per il primo — ed altri avremmo potuti nominare come un Diego Trojani, che si dimise da Procuratore generale alla Corte d'Appello di Palermo, perchè il Governo si oppose all'esecuzione del mandato di cattura che egli aveva avuto il coraggio di spiccare — rischiando la vita — contro il questore di Palermo,

nonchè capo della mafia e di una vera banda di falsarii, incendiarii ed assassini.

Ma il Governo fu sempre pronto a disfarsi dei galantuomini e a tenersi i cattivi e premiarli.

Dopo una rivoluzione parlamentare, che aveva portato al potere i maggiori esponenti della democrazia nostrana, fu domandato ad un sottosegretario alla Giustizia perchè fosse lasciato a capo della Procura generale della Corte di Appello di Roma, l'autore del famoso trucco ordito per indurre il povero Acciarito, già condannato all'ergastolo, a denunciare quelli che la polizia pretendeva fossero stati i suoi complici. Il trucco riuscì pel momento, e parecchi innocenti furono gettati in carcere sotto l'accusa di complicità nell'attentato al re. Ma al dibattimento fu svelata l'infamia, Acciarito ritrattò le accuse fatte e i giurati di Chieti assolvettero.

Ciò non ostante quel modello di Procuratore Generale fu conservato dal Ministero Zanardelliano al suo posto: e a chi si mostrò maravigliato di ciò, il sottosegretario rispose che non v'era nessuna ragione di mandarlo via, dal momento che quel magistrato avrebbe servito i nuovi padroni con lo stesso zelo con cui aveva servito quelli di prima.

Una tradizione di rettitudine e d'indipendenza non si è formata, e non poteva formarsi presso la Magistratura italiana, appunto perchè tutti i Governi destri o sinistri, reazionarii o liberali, esercitarono una coazione continua sulla Magistratura per tenerla ligia a' loro voleri.

Ecco perchè il magistrato d'oggi ha la mentalità di quelli de' vecchi regimi — si considera impiegato dello Stato, anzi del Governo, e *rende servigi* più che sentenze.

Il rimedio?

In altri tempi e in altro paese, magistrati che abusarono del loro potere e concorsero ne' tentativi fatti per abbattere le pubbliche libertà, furono dichiarati colpevoli di alto tradimento e colpiti con le pene più severe (1).

Da noi sarebbe considerato come pazzo chi pensasse di sottoporre a procedimento penale i magistrati che hanno sottoscritto le mostruose sentenze riferite ne' capitoli precedenti: Noi siamo oramai assuefatti allo spettacolo di vedere *Politica* e *Magistratura* — due cose che dovrebbero essere separate e tenute distanti l'una dall'altra *toto coelo* — trescare insieme.

Non sono mancati, in questi giorni, magistrati, anche fra gli alto-locati, che mentre imperversava il Fascismo con omicidii, bandi, devastazioni e altri delitti, sono corsi ad iscriversi a' Fasci per conservarsi il posto o per carpire un avanzamento.

La maggior parte però (è doveroso riconoscerlo) si lamentano e protestano sommessamente. Pochi ve ne sono che osano protestare pubblicamente, nei giornali, ne' Congressi, con Memoriali ecc., come quelli che scrivevano ultimamente nel citato periodico *La Magistratura* queste coraggiose parole:

---

(1) DE LOLME, *Costituzione dell' Inghilterra*, trad. di E. Rocco, Napoli 1862, p. 285 e ss.

« Volete veramente che le violenze e le frodi, da cui è offeso nel più vivo l'animo popolare, siano represses e che le leggi abbiano imparziale applicazione?

Rendete la magistratura libera e indipendente e datele i mezzi e la forza di cui ha bisogno. Togliete le onorificenze che non onorano, le promozioni burocratiche che diminuiscono anzichè elevare il prestigio della funzione giudiziaria, gl'incarichi estranei che possono soddisfare il singolo magistrato, ma non giovano nè all'amministrazione della giustizia, nè alla magistratura; sottraete l'assegnazione delle residenze all'arbitrio sempre pericoloso, anche se talvolta equanime, del potere esecutivo, ed alle pressioni del basso parlamentarismo intrigante; stabilite l'elettività dei capi; trattate un poco meglio i magistrati, per compensarli della esclusività e delle rinunzie che importa la loro funzione, ed avrete fatto quello che onestamente è possibile per mettere i magistrati nelle condizioni di rendere una giustizia imparziale.

« Astenetevi dalle inopportune invadenze care alla politica di parte; fate che la dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura non sia una lustra, com'è ora, ma diventi effettiva e assoluta, ed avrete dato agli organi della giustizia il mezzo di funzionare con la necessaria autonomia.

« Se, anche allora, pochi o molti magistrati non risponderanno al bisogno, mandateli a casa, col giudizio di una Corte disciplinare composta degli eletti dai vari corpi e dalle organizzazioni nazionali, compreso lo stesso Ordine degli avvocati che hanno in-

teresse di vigilare e di tutelare l'esercizio libero ed efficace della funzione giudiziaria.

«Questo dovrebbero dire al Governo e ottenere gli amici della giustizia...

«Ma il discorso sarebbe forse poco gradito e l'opera alquanto faticosa. Ecco, perchè, dopo avere acceso il consuetudinario cero alla giustizia, essi preferiscono rimanere individualmente amici dei singoli magistrati, raccomandandoli per le residenze, gl'incarichi, le promozioni e le onorificenze, ed infischiansi di tutto il resto».

Amici della giustizia! Ma quelli ne sono i corrottori, i profittatori! La Magistratura deve confidare unicamente in se stessa, trovare in sè la virtù di redimersi.

La Magistratura deve separarsi dalla politica, conquistare la propria indipendenza e acquistare l'energia necessaria per adempiere al suo compito di custode incorruttibile delle leggi, delle pubbliche libertà, e dei diritti dei cittadini contro le prevaricazioni degli altri poteri dello Stato e di tutte le fazioni e di tutti i partiti,

*Remota justitia, quid sunt imperia nisi magna latrocinia?* domandava S. Agostino.


Un continuo sovrapporsi di una fazione all'altra, una serie ininterrotta di latrocinii e di assassinii, una corsa pazza di gente insensata verso lo sfacelo, verso l'abisso.

## INDICE

---

<i>Introduzione.</i>	- Ricordi personali . . . . .	Pag. III
Cap.	I. - L'indipendenza della Magistratura . . . . .	1
»	II. - Eresie giuridiche e costituzionali . . . . .	7
	<i>a)</i> l'ammonizione e il domicilio coatto	
	<i>b)</i> associazione di malfattori e associa-	
	zione a delinquere.	
»	III. - La Magistratura e la classe operaia . . . . .	18
»	IV. - Stati d'assedio e tribunali militari . . . . .	24
»	V. - La grossa questione dei Decreti-Legge . . . . .	40
»	VI. - Banca, Governo e Magistratura . . . . .	53
»	VII. - Usi e abusi nell'amministrazione della	
	giustizia . . . . .	56
»	VIII. - Come si fabbricano i processi politici . . . . .	72
»	IX. - La giustizia sotto il bastone fascista . . . . .	83
»	X. - Se se ne potesse fare a meno . . . . .	92
»	XI. - <i>Conclusioni.</i> - Che fare? . . . . .	98

---





f. m.

*Lire*